Linee Guida sul Reporting delle Società Benefit

Gennaio 2019

N I B R
Network Italiano
Business Reporting

Linee Guida sul Reporting delle Società Benefit

A cura di:
NIBR – Network Italiano Business Reporting, Gruppo di Lavoro su "Il Reporting delle Società Benefit: principi, struttura e metriche"

Membri del Gruppo di Lavoro (GdL):

Monia Castellini	*(Università di Ferrara)*
Sara Cirone	*(Confindustria Nazionale, Tavolo Tecnico "Responsabilità Sociale d'Impresa")*
Anna Cogo	*(Nativa)*
Isabella Cristina	*(Mixura) – Coordinamento GdL*
Dario De Rossi	*(Nativa)*
Valeria Fazio	*(BDO Italia)*
Marco Cristiano Petrassi	*(Studio SZA)*
Guenda Preti Moavero Milanesi	*(Studio SZA)*
Andrea Ragazzini	*(Sara Cirone Group Società Benefit)*
Vittorio Santacroce	*(IC² e NIBR)*
Rossella Zunino	*(EY)*

Si desidera inoltre ringraziare per il prezioso contributo offerto:

Stefano Zambon	*(Global Chair, WICI – "World Intellectual Capital Initiative"; Segretario Generale NIBR; Professore ordinario di economia aziendale, Università di Ferrara)*
Laura Girella	*(IIRC Region Lead for Italy e Università di Genova)*

Indice

Prefazione

Mettendo mano al ddl istitutivo delle Società Benefit italiane un'idea di fondo è sempre rimasta presente: portare gli imprenditori italiani dentro la rivoluzione che si prepara nel mondo economico e liberare la loro energia e creatività, nella convinzione di poter essere avvantaggiati dalla nostra tradizione e di non limitarci per imitazione tardiva ad essere dei "follower".
Spero che il testo di legge approvato dal parlamento, totalmente fedele alla sua prima stesura, possa racchiudere in sé queste potenzialità senza dover pagare lo scotto dei tanti gradi di libertà lasciati alle imprese a volte anche per impossibilità di fornire rigidi protocolli da seguire o chiari benchmark di riferimento.

Questi primi tre anni sul campo sembrano dare ragione a questa scelta, ma individuano nel contempo alcune necessità, peraltro previste o addirittura auspicate, di supporto sul campo: gli imprenditori non si sono spaventati di quello che a prima vista poteva apparire un salto nel vuoto o un nuovo, ennesimo, elemento di complessità voluto dal sadismo del legislatore, ma al contrario hanno dato vita a quel pluralismo di esperienze che può e deve segnare ora un punto di svolta per una platea molto più vasta di imprese.
Trasformarsi in SB o costituirsi come SB è relativamente facile dal punto di vista formale, ma rappresenta, e tutti fin qua dimostrano di esserne consapevoli, un cambio di paradigma, una mutazione genetica, un cambiamento identitario profondo dell'idea stessa di impresa come la intendiamo, almeno giuridicamente, oggi. E' vero che molti tra questi "pionieri" hanno accolto con entusiasmo questa novità riconoscendovisi, vestendo la nuova forma giuridica come un abito costruito su misura, come il coronamento della propria storia di sempre, ma è anche vero, per contro, che divenire SB significa prima di tutto scommettere sul fatto che il mercato, le sue regole, la sua efficacia devono e dovranno cambiare radicalmente.

Da questa prospettiva, anche il tema della reportistica assume, o almeno questo è l'auspicio, una veste differente, divenendo l'irrinunciabile carta d'identità del nuovo soggetto che si desidera definire e far conoscere. Anche per questo motivo non si è ritenuto opportuno definire rigidamente nessuno degli elementi costitutivi che vanno considerati dalla conseguente reportistica, ma si è ritenuto necessario, imprescindibile, fare in modo che venissero valorizzate tutte le esperienze presenti e future che consentissero la massima espressività di questo movimento, lasciando poi alla valutazione critica di quanto sarebbe emerso il compito di riordinare ed indirizzare, auspicato in legge e affidato implicitamente agli stessi operatori economici. Tutto ciò potrebbe apparire non usuale e infatti non lo è. La responsabilità affidata al mondo economico, alle imprese e ai professionisti, come alle Università ed agli istituti di ricerca, è altissima e richiede una pronta risposta, pena il fallimento dell'intera operazione. Risposta che non è mancata fin dai primi giorni di vita della legge. Molte sono state le organizzazioni a dedicare la propria attenzione alle nuove "Società Benefit" commentando la legge, suggerendo le modalità applicative nel concreto e fornendo spunti per il futuro. Tanti i soggetti che con entusiasmo hanno aderito a gruppi di lavoro per elaborare strumenti per gli imprenditori interessati, valorizzare le pratiche già presenti, ipotizzarne di nuove.

Consegnati i primi bilanci è ora importante questo primo studio sulla reportistica utilizzata, ancora più utile nella misura in cui, come avviene in questo caso, non ci si limita ad una lettura ex-post, ma si cerca di cogliere

il cambiamento a monte che nell'impresa è stato adottato per poi pervenire ad una sua esposizione formale.
Siamo dunque all'inizio di quel lavoro collettivo, plurale ed originale che si auspicava e che è la ragione per la nascita di Assobenefit, l'Associazione Nazionale per le Società Benefit che si propone di supportare queste iniziative a sostegno dello sviluppo del movimento Benefit in Italia.
Grazie dunque a chi ha saputo e voluto scommettere sul contributo positivo che le Società Benefit possono offrire per concorrere a cambiare il sistema di sviluppo economico e renderlo sostenibile.
Un compito non semplice, cruciale per il benessere dei prossimi anni, che deve vederci tutti uniti, con ruoli differenti, nel dare il proprio specifico contributo con l'intento di far emergere le buone pratiche e migliorare di anno in anno la prassi che la legge vuole semplicemente indirizzare.

Ringrazio in particolare NIBR perchè questo studio non solo rappresenta un'occasione di confronto e stimolo al dibattito, ma è anche un esempio positivo di costruzione di quella rete di interessi di cui il mondo benefit ha bisogno per crescere.

On. Mauro Del Barba
Presidente Assobenefit

Premessa

A. Il Network Italiano Business Reporting - NIBR

Il Network Italiano Business Reporting (NIBR) – www.nibr.it – ha iniziato la propria attività nel dicembre 2010 per essere poi formalizzato nel febbraio 2012, e rappresenta in Italia il Global Network "World Intellectual Capital Initiative" (WICI - www.wici-global.com), un Network Globale Internazionale che opera per il miglioramento del reporting aziendale in materia di intangibili e di rappresentazione delle risorse e dei processi per la creazione di valore.
Gli originari membri istituzionali del NIBR erano l'Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari (AIAF), l'Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF), la Borsa Italiana, il Network Professionale "International Consortium on Intellectual Capital" (IC2), l'Associazione Italiana Revisori Contabili (ASSIREVI) e l'Università degli Studi di Ferrara.
Attualmente il NIBR sta attraversando una fase di trasformazione istituzionale al fine di divenire una Fondazione di partecipazione aperta con la nuova denominazione di **"Organismo Italiano di Business Reporting" (OIBR)**.
Le principali finalità del NIBR – che saranno riprese e perseguite anche dall'OIBR – sono:

a. contribuire al miglioramento dei contenuti, dell'efficacia e della trasparenza del Business e dell'Integrated Reporting aziendale in Italia e all'estero, anche attraverso lo studio, l'elaborazione, lo sviluppo e l'elaborazione di nuovi framework concettuali, di linee guida e di best practices;
b. partecipare alla definizione, diffusione e aggiornamento dei WICI-KPIs (Key Performance Indicators), centrati sui key-value drivers aziendali, e in particolare sulle risorse intangibili, per meglio rappresentare e misurare la value creation story di un'organizzazione;
c. diffondere la conoscenza presso le organizzazioni private e pubbliche italiane dei migliori principi e contenuti del business reporting e del reporting integrato;
d. collaborare con i regulators e le istituzioni nazionali e internazionali nell'ambito delle normative dei regolamenti e delle linee-guida da essi emanati riguardanti il Business Reporting, i KPIs e il Reporting Integrato.

In linea con la propria missione, il NIBR ha iniziato dal 2012 ad interessarsi anche all'Integrated Reporting (<IR>), intesa quale forma più sofisticata ed evoluta di Business Reporting, e che è di particolare interesse per il NIBR in ragione della presenza in tale documento di numerosi indicatori finanziari e non-finanziari, della misura e disclosure degli asset intangibili e dei key-value drivers aziendali e della rappresentazione e misurazione dei processi di creazione di valore aziendali.

Il 6 luglio 2015 è stato firmato un accordo formale pluriennale di collaborazione e riconoscimento tra il NIBR e l'IIRC, (International Integrated Reporting Council). Si tratta ovviamente di un importante passo in avanti sia per il NIBR, sia per l'evoluzione del Reporting Integrato in Italia. E' altresì opportuno sottolineare che il NIBR è l'unica organizzazione italiana a poter vantare questo riconoscimento.

Operatività del NIBR

I filoni di attività

L'operatività del NIBR si suddivide in due filoni principali, pur strettamente collegati tra loro:

A. Livello Internazionale: a tale livello il NIBR contribuisce alla definizione e aggiornamento sia del Framework WICI per il reporting degli intangibles, sia dei WICI-KPIs settoriali

(industries). Partecipa anche alle azioni del WICI Globale e del WICI Europe volte a migliorare le collaborazioni in essere con entità internazionali. Il NIBR predispone e partecipa a commenti e risposte a documenti sul reporting aziendale a valenza internazionale, come quelli emanati dalla Commissione europea, dall'EFRAG , dall'IIRC e dall'ESMA.

B. Livello Nazionale: in quest'area di attività il NIBR intende offrire il proprio contributo tanto alla sperimentazione dei KPIs, quanto alla definizione di una visione italiana del business reporting, in particolare attraverso il coinvolgimento di aziende italiane, nonché alla diffusione – tramite seminari e iniziative – di una cultura più trasparente e avanzata nei confronti della comunicazione interna ed esterna dell'informativa aziendale. In tale quadro attività specifiche perseguite a livello nazionale sono le seguenti:

1) Nella prospettiva di un sempre maggior coinvolgimento dei diversi attori del contesto italiano, il NIBR tiene, a cadenze regolari, Riunioni plenarie aperte a tutti gli interessati, al fine tanto di delineare e discutere i recenti sviluppi nazionali ed internazionali nel campo del business reporting, quanto di presentare gli avanzamenti dei Gruppi di Lavoro NIBR;
2) Almeno una volta all'anno il NIBR organizza o co-organizza occasioni pubbliche di incontro e di approfondimento, quali workshop, seminari e convegni a valenza nazionale e internazionale, su tematiche mirate e di attualità legate al business reporting. Dal 2013 il NIBR ha organizzato tre Convegni Nazionali con cadenza biennale sui temi del business reporting, KPIs e creazione di valore.

I Gruppi di Lavoro

Nell'area delle attività del NIBR un ruolo particolarmente importante è demandato ai Gruppi di Lavoro (GdL) focalizzati su temi di ampio e convergente interesse con specifico riferimento alla realtà italiana, allo scopo non solo di approfondire argomenti rilevanti nel capo del business/integrated reporting, ma anche di produrre documenti specifici, di taglio applicativo, da portare all'attenzione di operatori, aziende, professionisti, istituzioni, investitori, regulators, accademici e centri di ricerca.
I Gruppi di Lavoro che sono stati attivati nel tempo sono i seguenti:
- WICI-KPIs orientati alla rappresentazione della creazione di valore per ciascuno dei seguenti settori industriali: Fashion & Luxury, Oil & Gas, Electricity, Telecommunication;
- Integrated Reporting: Focus on Integrated Thinking;
- Linee guida per la rappresentazione del Business Model nell'Integrated Reporting;
- Linee guida per il Reporting Integrato delle PMI;
- Linee guida per il Reporting delle Società Benefit.

B. Il Gruppo di Lavoro NIBR dedicato al Reporting delle Società Benefit

La Legge di Stabilità 2016 – L. n. 208/2015 – all'art. 1, commi da 376 a 384 e allegati 4 e 5, ha introdotto in Italia la ***Società Benefit***, forma giuridica caratterizzata in estrema sintesi da elevati livelli di responsabilità, sostenibilità e trasparenza. Il legislatore ha assegnato in questo modo "*al mondo profit la responsabilità e l'opportunità di essere il motore della svolta verso uno sviluppo sostenibile*"[1].

Analizzando il modello for benefit, è il tema della trasparenza ad attirare in particolare, nel corso del 2017, l'interesse del NIBR: la Società Benefit, infatti, è chiamata per legge a dare annualmente conto agli stakeholder della propria capacità di creare valore per la società, pubblicando un'apposita relazione che rappresenti in modo chiaro obiettivi, risultati e impatti della propria azione.

È evidente la stretta correlazione con le evoluzioni normative in corso che spingono le imprese verso "*nuovi obblighi informativi per alcuni versi analoghi a quelli che devono essere soddisfatti con la relazione delle Società Benefit*"[2].

Quello proposto dalla norma alle Società Benefit è però un indirizzo generale in tema di accountability, che appare necessariamente generico e non sufficientemente specifico nell'indirizzare l'azione concreta delle imprese in questo campo: ogni azienda può infatti decidere strumenti e livelli di approfondimento della propria rendicontazione, in maniera del tutto autonoma, nel rispetto dei vincoli di legge.

L'obiettivo del Gruppo di Lavoro NIBR è stato dunque quello di:

1. esplorare le possibilità oggi presenti per le Società Benefit in termini di framework e standard utili alla rendicontazione, con un'attenzione particolare al punto di vista giuridico;
2. analizzare lo stato dell'arte della rendicontazione delle Società Benefit italiane che si sono già cimentate nella predisposizione della propria relazione annuale per il 2016 e 2017.

Il risultato dei lavori, presentato in questo documento, è una Linea Guida operativa destinata alle Società Benefit italiane, utile ad analizzare e approfondire i principali aspetti relativi alle richieste normative in tema di rendicontazione annuale, e volta a fornire nel contempo anche alcune traiettorie e tracce operative per la predisposizione della Relazione Annuale di tale nuova categoria di Società. Questo mantenendo comunque un occhio attento rispetto a possibili correlazioni con l'evoluzione normativa in tema di rendicontazione non finanziaria, ad oggi obbligatoria solo per alcune grandi imprese (ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016), ma di interesse via via crescente anche per le PMI.

1 Sen. Mauro Del Barba, in "L'imprenditore", maggio 2016, p. 119

2 Assonime, Circolare n. 19/2016, p. 25, nota 46.

Introduzione

È ormai visione condivisa quella che guarda all'ampliamento della misurazione delle performance delle aziende oltre la tradizionale dimensione economico-finanziaria, come elemento capace di supportare con maggior forza il perseguimento degli obiettivi di creazione di valore a medio e lungo termine[3].

Anche la più recente Direttiva europea n. 95/2014 in tema di *non financial disclosure* promuove questa visione, che viene ulteriormente rinforzata dall'approccio degli investitori e delle società di rating, sempre più interessati ad analizzare impegni e risultati socio-ambientali, i c.d. ESG (*Enviromental – Social – Governance*).

La normativa italiana sulle Società Benefit non solo è perfettamente allineata a tale trend, ma addirittura pare spingersi oltre, come si osserverà, superando nelle richieste di trasparenza e disclosure la dimensione puramente rendicontativa nella direzione di quella, decisamente più interessante, dell'impatto generato.

Di fronte a tale trend emerge tuttavia una problematica operativa, connessa alla capacità delle imprese di rappresentare in modo organico – attraverso un unico documento – la propria capacità di creare valore per tutti gli stakeholder: si assiste così spesso ad una sorta di "frattura" tra gli strumenti utilizzati per la consueta rappresentazione della dimensione economico-finanziaria della creazione di valore (il Bilancio Civilistico) e le più recenti e complementari pratiche relative alla rappresentazione della dimensione socio-ambientale (il Bilancio Sociale, il Report di Sostenibilità e la Relazione di Impatto).

Questa frattura rischia, da una parte, di incrementare in misura notevole l'impegno delle imprese che decidono volontariamente di cimentarsi in tali percorsi, e, dall'altra, di allontanare tutte quelle aziende che, pur obbligate, vedono tuttavia nelle forme più evolute di rappresentazione del valore solo inutili duplicazioni di sforzi.

Anche la normativa sulle Società Benefit, come si vedrà, non è esente da tale rischio, richiedendo un impegno rendicontativo che a prima vista può apparire come un'ulteriore forma di reporting: un nuovo Bilancio, un nuovo rendiconto che va ad aggiungersi a quelli già previsti per legge o volontariamente elaborati dalle imprese.

Si ritiene tuttavia che una lettura più approfondita e puntuale del dettato della legge possa suggerirci qualcosa di diverso. Tale normativa richiama infatti le Società Benefit ad operare "*in modo responsabile, sostenibile e trasparente*" (L. n. 208/2015, art. 1, comma 378) e a produrre "*annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune*" (L. n. 208/2015, art. 1, comma 382), bilanciando "l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie" rappresentate da persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (L. n. 208/2015, art. 1, comma 380).

Nel modello *for benefit*, dunque, *strategia, organizzazione, rendicontazione e valutazione di impatto sono visti come elementi complementari*

3 "[...] quando le imprese non comprendono e non verificano i risultati creati dalla stretta interdipendenza tra i risultati di business con quelli sociali perdono importanti opportunità di innovazione, crescita e d'impatto di sostenibilità sociale." (Porter e Kramer, Harvard Business Review, 2007).

e mutualmente rinforzantisi. Pertanto, pianificazione strategica e rendicontazione sono di fatto aspetti complementari del medesimo processo di creazione del valore, che vede, da una parte, la capacità da parte dell'impresa benefit di definire ed esplicitare il proprio orientamento strategico con focus sul beneficio comune, e, dall'altra, la capacità di rendicontare le proprie performance allargate, oltre i tradizionali aspetti finanziari, includendo la capacità di creare valore nel medio-lungo periodo per tutti gli stakeholder e la società in generale.

In questa prospettiva interpretativa, più attenta alla *ratio* normativa, è chiaro che le Società Benefit, al fine di rispondere alle richieste della legge, possano utilmente impiegare anche strumenti innovativi di rendicontazione, quali ad esempio il Report Integrato, capaci di supportarle nell'elaborazione di una narrazione olistica delle modalità attraverso le quali creano valore.

1.

Le imprese *for benefit*, "*le migliori per il mondo*"

1.1 L'Italia e il modello di impresa *for benefit*

Chi fa impresa oggi in Italia è chiamato a rispondere prioritariamente, nel pieno rispetto delle indicazioni di legge, alle esigenze dei propri *shareholders*, il che tradizionalmente equivale a massimizzare i risultati economici dell'azione aziendale.
Le imprese tuttavia possono decidere, e molte lo mettono in opera, di soddisfare volontariamente anche i bisogni e gli interessi degli *stakeholder* e della società in generale: esistono da sempre pratiche in tal senso (la c.d. "Responsabilità Sociale d'Impresa"), utilizzate spesso in chiave tattica e non di rado orfane di un ancoraggio ad una solida visione del futuro. Se poi le risorse scarseggiano o cambia la gerarchia dei valori di chi prende decisioni, allora gli impegni volontari, presi a beneficio degli stakeholder, sono sovente i primi a saltare.
Ma il nostro contesto socio-culturale è in rapida evoluzione: cresce la consapevolezza sui limiti dell'attuale modello capitalistico di sviluppo, che ha generato livelli insostenibili di inquinamento antropologico e ambientale, uniti ad un silenzio assordante in tema di "piano B" per il Pianeta e le generazioni future. E cresce di pari passo la richiesta alle imprese di essere protagoniste di un modello di sviluppo sostenibile.

Esiste oggi in Italia una possibilità concreta per le imprese di rispondere positivamente a queste mutate e legittime richieste del contesto, e di essere generatrici di un cambiamento profondo e duraturo. Tale possibilità è rappresentata dalle Società Benefit.
Le Società Benefit sono state introdotte nell'ordinamento giuridico italiano, primo in Europa, con la legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità) all'art. 1, commi da 376 a 384, per iniziativa del Sen. Mauro Del Barba, primo firmatario del Disegno di Legge n. 1882/2015 sulle Società Benefit, depositato nell'aprile 2015.
Le Società Benefit sono imprese potentemente innovative perché, come afferma il comma 376, "*nell'esercizio di un'attività economica oltre allo scopo di dividerne gli utili perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni e altri portatori di interesse*".
Ad oggi (dicembre 2018) sono oltre 300 le imprese italiane che hanno scelto di nascere o trasformarsi in Società Benefit.
Il legislatore italiano attraverso il modello di *società benefit* rilegge di fatto il ruolo dell'impresa nella società, definendo un nuovo finalismo che associa l'esercizio dell'azione economica alla necessaria e contestuale generazione di impatti positivi (o riduzione di impatti negativi) nei confronti degli stakeholder: la necessità di

generare un beneficio comune per onorare la propria mission diviene quindi parte integrante dell'azione quotidiana dell'impresa, delle proprie scelte strategiche, organizzative e manageriali, che devono essere orientate a bilanciare la creazione di valore per la proprietà con la creazione di valore per tutti gli stakeholder, per l'ambiente e per la collettività in generale.
Le radici teoriche di questa visione, che valorizza l'interdipendenza tra l'impresa e il suo contesto, possono ritrovarsi negli studi di Porter e Kramer (2011) e nelle prassi in tema di Shared Value (valore condiviso) con gli stakeholder[4], approccio nato come funzionale alla profittabilità e alla posizione competitiva dell'azienda. La svolta normativa italiana affonda invece le sue radici negli Stati Uniti, dove, a partire dal 2006, si sviluppa l'azione dell'ente non-profit "B Lab".
A "B Lab" va riconosciuto il merito di avere diffuso a livello internazionale una visione, traducendola con forza in un'azione fondata su tre colonne portanti: 1) il protocollo di misura degli impatti "B Impact Assessment" che consente di misurare gli impatti reali di un'azienda e di identificare le B Corp come "le imprese migliori per il mondo"; 2) la forma giuridica di Benefit Corporation, che serve per proteggere la missione delle aziende a impatto positivo; e 3) il movimento globale di aziende Benefit Corporation che si impegnano a utilizzare il business come forza rigeneratrice.
A partire dal 2014, Nativa è country partner per l'Italia di "B Lab" e ha contribuito in maniera significativa all'evoluzione normativa e allo sviluppo del movimento in Italia.

1.2 Benefit Corporation e Certified B Corp® nel panorama internazionale

Il modello della Società Benefit italiana nasce per scelta del movimento globale delle Certified B Corp® (nato nel 2006 negli USA e oggi internazionalmente diffuso) il cui motto è "using business as a force for good", una coalizione di imprenditori-innovatori, legati tra loro attraverso una 'dichiarazione di interdipendenza', che decidono di perseguire statutariamente una duplice finalità, profitto e impatto sugli stakeholder per creare un benessere durevole e condiviso.
È un modello imprenditoriale che – come accennato – incorpora, traducendola in azione,

4 Porter M. e Kramer M. (2011), Come reinventare il capitalismo. Harvard Business Review Italia.

la teoria del valore condiviso di Porter e Kramer: l'impatto positivo sulla società non è elemento accessorio, bensì parte integrante del core business. "*Credo che le Benefit Corporation avranno risultati economici migliori rispetto ad altri tipi di aziende*", sostiene Robert Shiller, Premio Nobel dell'Economia 2013.
Sono proprio le B Corp® statunitensi ad intuire nel 2006 la necessità di superare la dimensione volontaristica e impegnarsi per far evolvere i modelli giuridici, al fine di integrare statutariamente gli impatti positivi sulla società alla generazione di utili per la proprietà, garantendo all'impresa la continuità della missione for benefit nel tempo. Grazie all'azione del movimento delle B Corp® il Maryland, primo tra gli Stati americani, istituisce nel 2010 la forma giuridica della Benefit Corporation che, accanto allo scopo di lucro, persegue la finalità di generare un impatto positivo sulla società.
Anche in altri continenti il modello di Società Benefit/Benefit Corporation è in fase di diffusione.
E' di recente introduzione in Colombia la forma giuridica BIC "de Beneficio e Interes Colectivo" (Giugno 2018) e attualmente in discussione una forma similare nel Senato in Argentina.
Analoghe forme giuridiche sono in fase di valutazione o introduzione in altre decine di paesi.

1.3 Trasparenza nella rendicontazione e misurazione dell'impatto

Un ulteriore aspetto identitario delle B Corp®, che risulta particolarmente interessante ai fini di queste Linee Guida, è la trasparenza, che si traduce operativamente nell'impegno a valutare e rendicontare pubblicamente i propri risultati e impatti sulla società in modo strutturato e costante nel tempo. In tal senso, è stata introdotta da "B Lab" un'apposita certificazione per le B Corp®.
Le Certified B Corp® misurano infatti in maniera completa, trasparente e rigorosa la qualità e rilevanza dei propri impatti sulla società, che vengono annualmente condivisi con gli stakeholder attraverso un Impact Report, utilizzando a tal fine lo standard BIA (Benefit Impact Assessment) elaborato appunto dalla non profit "B Lab".
Il BIA consente di valutare la capacità di un'impresa di creare (o distruggere) valore attraverso l'analisi del proprio modello di business, la qualità della relazione con i dipendenti e in generale con gli stakeholder per la creazione di valore condiviso, nonché la responsabilità sui propri impatti ambientali.

Cosa ci rende un'azienda migliore?

B Impact Report

Certified since : July 2014

Summary:	Median Score	Company Score 2016
Modello di Business	10	7
Persone	22	23
Community	32	25
Ambiente	9	42
Overall B Score	80	97

80 out of 200 is eligible for certification
*Of all businesses that have completed the B Impact Assessment
*Median scores will not add up to overall

Fig 1.1: Esempio di risultati BIA in sintesi (Fonte Nativa)

Tale modello di impegno per la trasparenza caratterizza in egual misura le Società Benefit italiane, che sono tenute a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune per dare conto dei propri impegni, risultati e impatti in termini di governo dell'impresa, di relazione con i lavoratori e con gli altri stakeholder, di impegno per l'ambiente , utilizzando standard di riferimento robusti e indipendenti.

Sono altresì evidenti le correlazioni tra quanto appena delineato e i nuovi obblighi in tema di reporting non finanziario derivanti dalla Direttiva Europea n. 95/2014, recepita in Italia tramite il D.Lgs. 254/2016, che impone alle imprese (solo le grandi per ora, ma il trend di ampliamento è annunciato) un nuovo approccio alla rendicontazione delle informazioni non finanziarie.

Reporting per le Società Benefit ed evoluzione dei modelli di disclosure non finanziaria sono in effetti temi contigui e complementari, ma la riflessione in tema di processi di reporting e strumenti da adottare è ancora molto fluida e aperta.

Nelle sezioni seguenti si presenteranno alcune soluzioni utili ad affrontare in modo unitario la rendicontazione annuale per le Società Benefit (processo e prodotto) come contributo operativo a disposizione delle imprese interessate a questi temi.

5 Allegato 5 alla Legge n. 208/2015, comma 378.

2.

La legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 sulle Società Benefit: *overview* e focus sulla trasparenza

2.1 Premessa

Le Società Benefit sono state introdotte, come menzionato, nell'ordinamento italiano con la legge n. 208/2015, dove trovano la propria disciplina all'art. 1, commi da 376 a 384.
Possono accedere a questa disciplina tutte le società di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile e, dunque, sia le società di persone, sia le società di capitali e quelle cooperative.
La trasformazione in Società Benefit richiede una modifica dello statuto e, in particolare, dell'oggetto sociale in modo che esso ricomprenda anche "una o più finalità di beneficio comune". Alla modifica dello statuto dovrà però seguire, ai sensi del comma 380, una gestione della società diretta a bilanciare "l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie" (a cui il beneficio comune si riferisce, ndr).
Dal punto di vista amministrativo, è prescritta l'individuazione del "soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità".
Centrale, nell'ambito della disciplina, è la pubblicazione annuale della relazione concernente il perseguimento del beneficio comune e che, allegata al bilancio, include ai sensi del comma 382:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;
c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo".

Infine, è espressamente prevista la soggezione delle Società Benefit al controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM); infatti, "la società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati" (comma 384).

2.2 Lo scopo di beneficio comune. Una specie del genere oggetto sociale?

Lo scopo di beneficio comune può consistere in "uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi" nei confronti di "persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse" quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

Il testo della legge non chiarisce se l'effetto positivo perseguito (o la riduzione degli effetti negativi) debba essere un obiettivo ancillare alle attività previste dall'oggetto sociale della società, oppure possa essere individuato anche in aree distanti dalle attività "core".

La Relazione all'originario disegno di legge[6] evidenzia tuttavia che l'intento della proposta è "....quello di consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell'esercizio della loro attività economica abbiano anche l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive, e che si prefiggano di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere...." generale.

Le finalità di beneficio comune si contraddistinguono, al pari di altri concetti (vision e mission ad esempio), per il loro carattere generale e connotano la responsabilità che i soci intendono formalmente assumersi per l'impatto generato attraverso l'esercizio dell'attività economica della loro impresa. Le finalità devono essere perseguite attraverso la progettazione di attività a cadenza annuale e con l'individuazione di specifici obiettivi che dovranno essere misurabili e misurati al fine verificarne il grado di raggiungimento. Gli obiettivi specifici riguardano ciò che gli amministratori si prefiggono (e hanno il dovere) di raggiungere nel perimetro delle finalità di beneficio comune presenti nello statuto sociale. Ne consegue che le attività gestorie degli amministratori e del responsabile di impatto[7] devono essere pensate, progettate e strutturate in modo da promuovere il raggiungimento di tali obiettivi. Gli strumenti di verifica del loro raggiungimento dovranno inoltre essere coerenti con le finalità di beneficio comune, con gli obiettivi dichiarati e con le attività messe in atto per raggiungerli.

6 Cfr. Relazione Illustrativa al disegno di legge AS n° 1882/2015.

7 La figura prevista al comma 380, art. 1 della legge 208/2015.

In mancanza di indicazioni, non è possibile escludere il riconoscimento della più ampia autonomia privata e, quindi, la possibilità di individuare il beneficio comune anche in aree non connesse all'attività aziendale profit[8]. È quindi fermamente auspicabile che la prassi si orienti nel senso di enucleare gli scopi di beneficio comune tra gli effetti positivi e negativi derivanti dalla propria attività economica principale e già svolta secondo fine di lucro; ciò consentirà di integrare più agevolmente lo scopo di beneficio comune nella strategia e nella mission dell'impresa, in quanto strettamente collegato alla catena produttiva.

Del resto, il comma 376 della Legge n. 218/2015 precisa già sul piano letterale che la Società Benefit persegue lo scopo di beneficio comune "nell'esercizio di un'attività economica"; mediante la trasformazione in benefit, la società non diventa quindi un ente assistenziale, ma mantiene la propria vocazione imprenditoriale. Come è stato esattamente notato, "l'essenza della Società Benefit (...) è quella di un'impresa che identifica gli effetti positivi e negativi generati dalla propria attività sul contesto socio ambientale di riferimento e interviene sugli stessi per cogliere le opportunità che possano allo stesso tempo generare benefici sociali ed economici"[9].

Peraltro, l'inerenza del beneficio comune alle attività già ricomprese nell'oggetto sociale può anche essere utile per escludere, in alcuni casi, la possibilità del diritto di recesso dei soci dissenzienti alla modifica statutaria.

2.3 Perseguimento dello scopo di beneficio comune e disclosure: criteri di rendicontazione e controllo

2.3.1 Il bilanciamento da parte degli amministratori dell'interesse dei soci e del beneficio comune

Il testo di legge lascia all'organo amministrativo la più ampia libertà nella definizione del punto di equilibrio tra i diversi interessi che animano l'attività sociale. Gli amministratori di una Società Benefit devono quindi agire, secondo ordinari principi generali, avendo particolare cura di tenere tuttavia "in considerazione l'impatto delle loro decisioni"[10].

Ne discende, naturalmente, che gli amministratori di una Società Benefit "S.p.A" sono tenuti ad adottare la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, anche con riferimento al perseguimento del beneficio comune, e medesimi obblighi ricadono sugli amministratori di una Società Benefit "S.r.l." che sono tenuti all'osservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo[11].

Il bilanciamento degli interessi è un obbligo che caratterizza in modo specifico ed unico la

8 Possibilità ammessa anche da S. Corso, Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit, in Nuove Leggi Civili Commentate, 2016, p. 1010.

9 Assonime, La disciplina delle Società Benefit, Circolare n. 19/2016, p. 19

10 Cfr. citata Relazione Illustrativa.

11 Per un approfondimento, cfr. C. Bauco, G. Castellani, D. De Rossi, L. Magrassi, Società Benefit (Parte III), Roma, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, genn. 2017 (https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1194)

Società Benefit ed amplia il campo di attività, discrezionalità e responsabilità dell'organo amministrativo; questa tipicità può presentare delle criticità di attuazione, considerata anche la difficoltà di dare, in generale, un contenuto specifico all'obbligo di diligenza degli amministratori.
Determinante risulta tanto in termini di gestione operativa, quanto di responsabilità degli amministratori, il processo logico-organizzativo-decisionale attraverso il quale gli amministratori danno corso alle attività di impresa nel suo complesso intesa.

Il bilanciamento fra l'interesse dei soci e quello degli altri stakeholder è, in definitiva, un bilanciamento fra risorse (che possono essere intese come capitali) impiegate nell'esercizio dell'attività economica; di conseguenza è proprio per la misurazione della variazione di questi capitali che si devono prevedere idonei indicatori atti a rilevarne la variazione nel tempo, tenuto ovviamente conto degli obiettivi specifici che nel periodo considerato si è programmato di raggiungere. È importante ricordare che anche il perseguimento delle finalità di beneficio comune rientra, in ogni caso, fra gli interessi dei soci; infatti il rapporto che esiste fra beneficio comune e soci è molto stretto in quanto essi lo concepiscono, lo sentono come parte del proprio modello imprenditoriale e lo formalizzano, mentre il rapporto fra beneficio comune e amministratori prevede che essi lo declinino, lo agiscano e lo concretizzino nella sua essenza materiale.
Il tema del bilanciamento assume, proprio in quanto collegato alla gestione operativa, molteplici risvolti che devono essere considerati anche se in questa sede non è possibile approfondirli: ci si riferisce, in particolare, al fatto che l'esercizio del relativo dovere/potere di bilanciamento degli amministratori può essere sindacato non tanto in merito ai risultati conseguiti, quanto per il processo decisionale che lo ha originato e per l'organizzazione di risorse e mezzi che è stata implementata.
La progettazione, quindi, di un'adeguata struttura organizzativa, che è una delle prerogative specifiche dell'organo amministrativo di qualsiasi società, lo è, ancor più, per una Società Benefit.
È importante sottolineare ancora che non si tratta tanto di impostare una struttura amministrativa volta a supportare la rendicontazione del perseguimento delle finalità di beneficio comune, quanto di organizzare le risorse affinché l'impresa integri le tematiche ambientali e sociali nelle proprie strategie "riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive" (Relazione Illustrativa al disegno di legge AS n° 1882/2015).
Tuttavia, per come previsto nell'impianto normativo, anche la predisposizione della relazione concernente il perseguimento del beneficio comune assume un ruolo di primo piano. Pur fissando alcuni principi per la predisposizione della relazione, la legge lascia diverse aree aperte. Quanto ai modelli, alle strutture, alle metriche ed ai criteri per la misurazione dell'impatto, si rinvia alla sezione terza delle presenti Linee Guida.
È opportuno invece qui dedicare alcune riflessioni al procedimento di predisposizione ed approvazione della relazione, oltre che all'assetto e procedimento di controlli interni ed esterni previsti dalla legge (o comunque dall'ordinamento) sulla rendicontazione delle Società Benefit.

2.3.2 Amministratori e predisposizione della relazione della Società Benefit

L'ordinamento giuridico affida sistematicamente all'organo gestorio la redazione dei rendiconti dell'attività sociale; tale compito viene confermato anche per la fattispecie delle Società Benefit. La Legge n. 218/2015, infatti, affida agli amministratori l'onere di bilanciare l'interesse dei soci con le finalità di beneficio comune e prescrive di allegare la relazione al bilancio, inscrivendo quindi il documento tra i documenti informativi di indiscussa competenza dell'organo gestorio.
Inoltre, la relazione sul beneficio comune si pone su un piano di complementarità con gli altri documenti che compongono il bilancio, e ciò, insieme al contenuto programmatico e strategico che la caratterizza, induce a ritenere che la sua predisposizione competa all'organo amministrativo nella sua interezza; pertanto, in caso di organi collegiali, il compito di redazione della relazione non potrà essere delegato ad un singolo consigliere, neanche ove questi sia il soggetto cui sono state affidate le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle statuite finalità di beneficio comune.
Altra peculiarità nella governance della Società Benefit è la figura del cd. Responsabile di Impatto, soggetto responsabile dell'attuazione del beneficio comune[12] la cui nomina, stante il combinato disposto dei commi 380 e 381 della citata L. n. 208/2015, compete all'organo amministrativo.
Si evidenzia che tale figura potrebbe anche coincidere con l'organo amministrativo o con uno dei suoi componenti.
Il responsabile d'impatto è la figura cui è attribuita la responsabilità del processo rivolto al perseguimento degli obiettivi specifici coerenti con le finalità di beneficio comune, e che, a titolo esemplificativo anche se non esaustivo:

a. assicura il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nell'attuazione del piano per il conseguimento di dette finalità, nonché del suo miglioramento;
b. supporta gli amministratori fornendo informazioni e dati in merito al contesto interno ed esterno nel quale l'impresa opera;
c. promuove la trasparenza dei risultati dell'impatto garantendone la pubblicazione sul sito e attraverso appositi canali.

La norma, sul punto, lascia ampia discrezionalità e, opportunamente, spetterà alla società delimitare ambiti, contenuti e responsabilità. È da precisare che la nomina di tale figura non esime tuttavia l'organo amministrativo dagli specifici doveri e responsabilità imposti dalla norma in termini di "gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto"[13], e resta pertanto in capo all'organo esecutivo la responsabilità di vigilanza.

La relazione concernente il perseguimento del beneficio comune (RpBC), per come predisposta e licenziata dall'organo amministrativo, deve essere messa – come gli altri documenti di bilancio – a disposizione del collegio sindacale, se nominato; nulla invece è previsto in merito ad un suo deposito presso la sede sociale prima dell'assemblea, come anche nulla è previsto sulla necessità della sua approvazione dall'assemblea stessa. È tuttavia assolutamente auspicabile e normale che la RpBC debba essere resa disponibile presso la sede della società (prima della data fissata per l'assemblea) al pari di qualsiasi altro documento (bilancio, relazione sulla gestione, ecc.) per consentire ai soci di avere tutte le informazioni necessarie alla tutela dei

12 Il soggetto cui il comma 380 prevede siano affidate funzioni e compiti volti al perseguimento del beneficio comune.

13 1° periodo, comma 377, L. n. 208/2015

propri diritti e al fine di esprimere il proprio voto informato in assemblea.
Suscita invece perplessità concludere che l'assemblea sia senz'altro chiamata ad approvare la relazione; infatti, i principi generali prevedono l'approvazione del solo bilancio d'esercizio e non dei suoi allegati informativi, quali ad esempio la relazione sulla gestione e, nel caso di specie, la RpBC[14].

2.3.3 Il controllo sulla rendicontazione della Società Benefit[15]

Per le società di capitali qualificate come Società Benefit, l'organo preposto alla verifica della rendicontazione e alla sua correttezza va individuato nel collegio sindacale (ove presente). Infatti, a quest'organo è affidato il dovere di vigilare "sull'osservanza della legge" oltre che sul "rispetto dei principi di corretta amministrazione". Nelle società che siano prive dell'organo di controllo, il compito di verificare e presidiare la correttezza del sistema di rendicontazione rimane in capo all'organo amministrativo coadiuvato dal soggetto responsabile del perseguimento delle finalità di beneficio comune.
Potrebbe essere interessante, in tali società e comunque nelle società di maggiori dimensioni, che la società nomini due responsabili del perseguimento di finalità, uno incaricato della gestione delle politiche di beneficio comune e l'altro del controllo. Un simile schema, ricalcando il sistema monistico di amministrazione previsto dagli artt. 2409 sexiesdecies c.c. e ss., eviterebbe la coincidenza di ruoli tra "controllore" e "controllato" e doterebbe la società di un presidio effettivo della correttezza della rendicontazione.

14 In questo senso sembra orientato G. Riolfo, Le società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa, in Studium Iuris, n. 7-8, 2016, p. 819. Va però segnalato che, su un piano sistematico, la diversità tipologica tra la società benefit e le ordinarie società commerciali potrebbe suggerire di qualificare la RpBC non come allegato al bilancio, ma quale elemento costitutivo dello stesso al pari dei documenti indicati all'art. 2423 c.c. Secondo questa diversa prospettiva, il bilancio (comprensivo della RpBc) sarebbe allora inviato all'assemblea per la sua approvazione.

15 S. Corso, Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit, in Nuove Leggi Civili Commentate, 2016, p. 1030.

2.3.4 Il ruolo delle società di revisione

Le società di revisione svolgono nelle società per azioni il controllo contabile e rilasciano, nello svolgimento della propria funzione, un giudizio sul bilancio predisposto dagli amministratori. Tenuto conto che la relazione sul beneficio comune è allegata al bilancio, ci si chiede se i revisori siano tenuti a rilasciare un giudizio anche su di essa.

La risposta pare essere negativa. Infatti, il compito affidato al revisore legale è essenzialmente di verifica contabile, essendo ad esso estraneo un controllo sulle informazioni di diversa natura fornite dalla società.

La conferma giunge, indirettamente, anche dal D.lgs. n. 254/2016, che chiede al revisore legale di verificare se gli amministratori abbiano predisposto la dichiarazione non finanziaria; nell'ambito del D.lgs. n. 254/2016 è richiesta un'assurance sulla dichiarazione non finanziaria, ma quest'ultima può essere demandata dalla società a soggetto diverso dall'ente incaricato della revisione legale. Il D.lgs. n. 254/2016 evidenzia dunque che l'assurance sulle dichiarazioni non finanziarie non rientra nel generale compito del revisore legale.

Il carattere speciale della disciplina sulle dichiarazioni non finanziarie suggerisce di escludere che essa possa essere estesa anche alle Società Benefit ed alla relazione sul perseguimento del beneficio comune.

Tuttavia, ciò detto, considerando l'assoggettamento delle Società Benefit al controllo di AGCM, un processo di revisione potrebbe confortare la Società Benefit sulla rispondenza della relazione ai requisiti di legge e mitigare il rischio di sanzioni da parte dell'AGCM. Naturalmente, si tratterebbe di un ricorso del tutto volontario all'*assurance*, più praticabile per le società di maggiori dimensioni e per i soggetti in grado di sopportare questo costo ulteriore.

2.3.5 Il controllo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)

L'assunto da cui sembra partire il legislatore è che l'utilizzo della denominazione sociale "Società Benefit" o "SB" nelle comunicazioni commerciali, qualora non corrisponda allo svolgimento di un'effettiva attività diretta al perseguimento dello scopo di beneficio comune, rappresenti un caso di pubblicità o pratica commerciale ingannevole.

Vale ricordare – sinteticamente – che ai sensi del D.lgs. n. 146/2007 per pubblicità si intende "qualsiasi forma di messaggio" diffuso "nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale" per la promozione di beni o servizi. Una pubblicità è "ingannevole" quando "è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente".

Invece, ai sensi del Codice del Consumo è pratica commerciale ingannevole quella che "contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio".

V'è allora da chiedersi che cosa il legislatore intenda per società che "non persegua le finalità di beneficio comune" e cioè se, con tale espressione, si intenda solo la società inattiva rispetto alla finalità di beneficio comune o anche quella che non abbia pubblicato la relazione o, ancora, abbia rappresentato scorrettamente (o falsamente) l'impatto sociale.

Anche la mancata pubblicazione (sul sito internet o – quando si tratti di soggetti tenuti alla pubblicazione del bilancio – presso il registro delle Imprese) della relazione o un errato uso degli strumenti di rendicontazione sembrano

integrare di per sé un caso di pubblicità o pratica commerciale ingannevole.
Infatti, la relazione prevista dal comma 382 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 è centrale per verificare l'attuazione dello scopo di beneficio comune da parte della società; quest'ultima deve infatti dare evidenza degli "obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato", nonché offrire una "(...) descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo".
È evidente, allora, che l'omessa pubblicazione della relazione possa essere un primo grave indizio del mancato perseguimento del beneficio comune idoneo a legittimare l'avvio dell'istruttoria da parte dell'AGCM. Ugualmente, l'AGCM sarà legittimata a sindacare la correttezza della valutazione di impatto o l'adeguatezza dello standard di valutazione.
Tale conclusione si inferisce dalla centralità della valutazione di impatto e lo standard di rendicontazione nello statuto giuridico della Società Benefit.
Essa è però confermata anche dai poteri riconosciuti dal D.lgs. n. 145/2007 all'AGCM; quest'ultima è infatti legittimata a "(...) disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti".
Quindi, il sindacato sulla correttezza della rendicontazione è necessario in quanto funzionale alla verifica dell'effettivo perseguimento del beneficio comune. Verosimilmente, una Società Benefit che erri nella rendicontazione (o adotti uno standard inadeguato) sarà una società che non persegue uno scopo di beneficio comune.
Sul piano sanzionatorio ci si limita a segnalare che, all'esito dell'istruttoria, l'AGCM potrà vietare la diffusione della pubblicità ed irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Il divieto di diffusione della pubblicità potrà riguardare anche l'uso degli acronimi "SB" o "Società Benefit" nella corrispondenza e nella denominazione sociale; l'eventuale inottemperanza della società alle prescrizioni dell'AGCM determinerà l'irrogazione di ulteriori sanzioni amministrative e, nei casi di reiterata inottemperanza, si potrà giungere anche ad una sospensione dell'attività di impresa per un tempo massimo di 30 giorni.

2.3.6 Verifica della correttezza del sistema di rendicontazione da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria

La sussistenza del controllo dell'AGCM in tema di pubblicità e pratiche ingannevoli non preclude la competenza dell'autorità giudiziaria per le controversie in tema di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.[16]. Non può infatti essere escluso, allo stato attuale, che i concorrenti contestino alla Società Benefit il compimento di atti di concorrenza sleale lamentando l'omesso perseguimento dello scopo di beneficio comune o il carattere fuorviante della relazione allegata al bilancio.
In tal caso, un argomento di prova della correttezza dell'operato della Società Benefit potrà essere individuato nelle informazioni contenute nella relazione, nella appropriatezza delle metriche utilizzate e nell'adeguatezza dello standard di rendicontazione.
L'autorità giudiziaria sarà allora chiamata a sindacare nel merito il contenuto della relazione e i criteri della sua redazione da parte della Società Benefit.

16 Il punto è colto da G. Riolfo, Le società "*benefit*" in Italia: *prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in Studium Iuris, n. 7-8, 2016, p. 822.

3.

Il percorso di reporting delle Società Benefit

Per rispondere adeguatamente alla richiesta normativa in termini di trasparenza, la Società Benefit deve, come richiamato, predisporre annualmente una propria Relazione che incorpori obiettivi, risultati, impatti e nuovi impegni.
È opportuno fin da subito specificare che la Relazione trova senso in quanto prodotto finale di un processo che sia saldamente ancorato alla dimensione strategica e gestionale dell'azione: solo un corretto ciclo di pianificazione, monitoraggio e valutazione, infatti, può condurre, alla fine dell'esercizio, a predisporre una relazione robusta e ben strutturata.
Dal punto di vista operativo, per rispondere in modo articolato e non superficiale alle richieste della norma, è necessario dunque per la Società Benefit attrezzarsi almeno su due differenti fronti:

- la dimensione organizzativa, attraverso un processo di definizione, monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi specifici di beneficio comune;
- la dimensione valutativa, attraverso un processo di valutazione dell'impatto generato.

La norma, è utile ribadirlo, è molto chiara nel richiedere alla Società Benefit di rendicontare annualmente non solo obiettivi specifici, modalità di azione e nuovi obiettivi (comma 382, punti a. e c.), ma anche l'impatto generato (comma 382, punto b.).
In particolare, la richiesta normativa riguardante la valutazione di impatto è elemento sfidante e ad oggi esclusivo, in quanto cogente, delle Società Benefit. Il tema infatti è ampiamente studiato e applicato nel mondo non-profit (e i nuovi orientamenti promossi dalla recente riforma del Terzo Settore si muovono in tal senso), mentre in ambito aziendale il dibattito è aperto e vivace, sia dal punto di vista degli attori che delle proposte, ma non pare di poter affermare di essere pervenuti ad una riflessione matura e condivisa.
In merito al concetto specifico di valutazione di impatto, così come espresso dalla legge, si ritiene che, al fine di semplificare e rendere di immediata fruibilità la norma, il legislatore abbia utilizzato un concetto proprio, superando le tradizionali definizioni e metodologie, e intendendo all'uopo la valutazione di impatto come l'illustrazione del valore generato dall'impresa nei confronti della società complessivamente intesa. Interpretando lo spirito della legge, si considererà che questo concetto proprio di "impatto" possa dunque assumersi prossimo a espressioni quali "esiti" o "ricadute" dell'azione dell'impresa sul contesto sociale e ambientale, esso presentando una dimensione di valutazione dell'impatto quantitativo in senso stretto, e una maggiormente qualitativa legata alla narrazione e informazione sulla generazione di valore ampiamente intesa realizzata dalla Società Benefit.
In tal senso, i paragrafi seguenti illustreranno alcuni strumenti operativi utili a rispondere in modo semplice ed efficace alle richieste

normative in tema di rendicontazione annuale delle Società Benefit. In particolare nel prossimo paragrafo si analizzerà il Piano per la Gestione del Beneficio Comune (§ 3.1), base per la successiva attività di reporting, la cui trattazione sarà suddivisa in due grandi settori: la valutazione dell'impatto sul contesto e i relativi strumenti (§ 3.2), e le forme di reporting disponibili per la narrazione della creazione di valore da parte di una Società Benefit (§ 3.3).

3.1 Il Piano per la Gestione del Beneficio Comune

"Tutto ciò che è decidibile è valutabile" (Palumbo, 2001, p. 48): con ciò si intende che un qualsivoglia processo decisionale, che miri intenzionalmente a produrre un effetto su un contesto e su soggetti, può essere sottoposto a valutazione. L'azione for benefit, che nasce da una precisa scelta statutaria di perseguimento di un beneficio comune e ad essa è strettamente connessa, va necessariamente pianificata e monitorata nel corso dell'esercizio, in modo da poter essere agevolmente rendicontata al termine di ciascuna annualità. In tale prospettiva, si situano gli impegni statutari che l'organizzazione assume trasformandosi/nascendo come Società Benefit: decisioni consapevoli e condivise volte a produrre benefici per la società.

È necessario tuttavia declinare gli impegni statutari in elementi effettivamente valutabili. Si tratta dunque di realizzare un processo che traduca gli obiettivi strategici (impegni statutari) in obiettivi specifici e azioni correlate. Si desidera però specificare che non si tratta di utilizzare un meccanismo positivista che metta in stretta relazione "obiettivo" e "risultato": spesso gli esiti più interessanti dalle nostre azioni derivano da aspetti non attesi, da sviluppi non previsti, nel bene e nel male.

Si tratta di individuare un percorso che attraverso un approccio pragmatico multi-metodo e multi-stakeholder consenta in primis di chiarire cosa effettivamente si intenda misurare al fine di individuare le tecniche e gli attori da coinvolgere per tali misurazioni.

La pianificazione strategica e il Logical Framework Approach (LFA) possono aiutare in questo percorso di definizione e implementazione del Piano di Gestione del beneficio comune, che si può concentrare su quattro principali passaggi:

- trasformazione degli obiettivi generali, così come statutariamente descritti, in obiettivi specifici annuali o pluriennali, intesi come cambiamenti attesi rispetto alle attività svolte;
- costruzione dell'Action Plan che definisca le azioni che sostengono i singoli obiettivi specifici, anche mediante l'utilizzo di tecnologie dedicate;

- definizione dei KPI (Key Performance Indicators) per misurare gli sviluppi delle attività e poter descrivere gli effettivi cambiamenti prodotti nel breve/medio-lungo periodo sui contesti d'intervento diretto;
- monitoraggio delle attività per individuare eventuali azioni correttive.

Il Piano di Gestione del Beneficio Comune – comprensivo di obiettivi, risultati attesi, attività e indicatori –che è monitorato nel corso dell'anno, rappresenta una prima, fondamentale parte della Relazione Annuale richiesta dalla legge. Per una sintesi del processo suggerito, si rinvia alla Tabella 3.1.

Il Piano di Gestione del Beneficio Comune, lungi dall'essere un esercizio di stile o una sovrastruttura, rappresenta in concreto la capacità di una Società Benefit di riflettere su se stessa in modo strutturato e in ottica di miglioramento continuo. Questa capacità è propedeutica e necessaria ad affrontare il successivo percorso di valutazione dell'impatto.

	DESCRIZIONE	INDICATORI	FONTI DI VERIFICA
OBIETTIVO GENERALE	Descrive nello Statuto gli effetti positivi per la società (benefici di lunga durata)	Quali sono gli indicatori per misurare il raggiungimento dell'obiettivo generale?	Quali fonti di informazioni utilizzare per misurare l'obiettivo generale?
OBIETTIVO SPECIFICO Risultati attesi	Quale cambiamenti si realizzeranno tramite azioni con orizzonte temporale annuale?	Quali sono gli indicatori per misurare il raggiungimento dell'obiettivo specifico?	Quali fonti di informazioni utilizzare per misurare l'obiettivo specifico?
ATTIVITÀ	Quali attività dovranno essere messe in campo per realizzare l'obiettivo specifico?	Quali indicatori misurano la (buona) realizzazione delle attività previste	Quali fonti di informazioni utilizzare per verificare se sono state realizzate le attività?

Tabella 3.1 – **Sintesi degli elementi fondanti e strutturali del Piano di Gestione del Beneficio Comune**

Qualora la Società Benefit abbia la volontà e le risorse necessarie, uno strumento ideale per la definizione del Piano di Gestione del Beneficio Comune è costituito dall'applicazione della Teoria del Cambiamento. L'espressione "Theory of Change" (ToC) viene formalizzata negli anni '90 presso l'Aspen Institute, in particolare grazie al lavoro di Carol Weiss: si tratta di un processo rigoroso e partecipativo in cui l'organizzazione e gli stakeholder esprimono i propri obiettivi di lungo termine e i relativi indicatori, anche identificando le condizioni necessarie affinché tali obiettivi possano essere raggiunti.

Focus: coinvolgimento degli stakeholder e analisi di materialità

Una delle principali sfide richieste oggi alle imprese è quella di potenziare la propria capacità di relazione positiva con il contesto di riferimento, articolando il processo di elaborazione della strategia competitiva e integrando anche il punto di vista dei principali interlocutori.
Per la corretta esplicitazione del Piano può essere opportuno condurre un'analisi di materialità che consenta di definire ciò che è effettivamente significativo, non solo per l'organizzazione, ma anche per i suoi stakeholder.
Il coinvolgimento degli stakeholder nel processo di esplicitazione degli obiettivi specifici e di misurazione dei risultati è di particolare interesse, in quanto consente di realizzare un modello di impresa relazionale, attenta alle esigenze del contesto tanto interno, quanto esterno. Questo modello appare implicito nella forma *for benefit*.
Secondo lo standard AA1000 sullo Stakeholder Engagement (AA1000 SES), una corretta procedura di identificazione degli stakeholder dovrebbe basarsi su due principi-cardine: rappresentatività (garanzia che un ampio spettro di istanze e punti di vista diversi vengano rappresentati) e inclusività (promessa di includere tutti gli stakeholder rilevanti nel processo di coinvolgimento). Per lo sviluppo operativo di questa fase, è necessario tarare gli strumenti a seconda degli interlocutori e della finalità della rilevazione attraverso, ad esempio, interviste in profondità, focus group o sondaggi. Da questo confronto, emergeranno i cosiddetti temi "materiali" (ovvero strategici per l'azienda e rilevanti per gli stakeholder) che possono costituire, di fatto, una cornice di riferimento per l'effettivo sviluppo del Piano.

3.2 La valutazione dell'impatto

Si è visto come la legge richieda alle Società Benefit, ad integrazione e completamento della rendicontazione relativa allo stato di avanzamento annuale degli obiettivi statutariamente definiti, una misurazione dell'impatto complessivo generato dall'impresa benefit nei confronti della società.
La storia insegna che nel mondo del business ci sono spesso conseguenze non intenzionali e negative che derivano dal concentrarsi su un singolo obiettivo, e questo principio è altrettanto rilevante tra le imprese con forti finalità sociali. Non è raro che aziende che si occupano di alleviare la povertà nel mondo paghino i loro dipendenti al di sotto dei livelli del mercato, o installino pannelli solari realizzati con metalli pesanti e altre sostanze tossiche.
Spesso l'impatto positivo creato su una componente causa problemi su un altro fronte, ed è dunque fondamentale mantenere un'attitudine ad una solida visione sistemica. Ma la misurazione di tale attitudine è tutt'altro che semplice, perché è il concetto stesso di "impatto", come già ricordato, ad essere ancora piuttosto confuso.

Non esiste infatti una definizione univoca di "impatto", ma esistono molte definizioni e altrettante metodologie utilizzate per misurarlo. Questa mancanza di una definizione comune ha limitato nel tempo la capacità di sistematizzare e standardizzare il fenomeno in questione: gli svariati strumenti utilizzabili a supporto della valutazione di impatto presentano livelli molto diversi in termini di complessità di applicazione. A livello teorico esiste un tentativo di classificazione delle metodologie di valutazione di impatto, elaborata da Clark (2004), che le raggruppa in tre macro-categorie in base al tipo di approccio adottato:

- i metodi di *processo*, che identificano tutte le variabili e i fattori che portano alla creazione degli *output*;
- i metodi di *impatto*, che identificano gli *outcome* del progetto oggetto di analisi;
- i metodi di *monetizzazione*, che assegnano un valore monetario agli outcome.

Tuttavia si ritiene, come illustrato in precedenza, che la valutazione di impatto richiesta alle Società Benefit possa essere concepita come un concetto proprio, evolutivo rispetto agli studi e agli approcci tradizionali. In tal senso, si ricordano brevemente le quattro caratteristiche che la norma fissa per lo standard di valutazione esterno prescelto dalla Società Benefit ai fini della valutazione di impatto (Allegato 4, comma 378, art. 1, L. n. 208/2015):

"1. esauriente e articolato nel valutare l'impatto della Società Benefit e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;

2. sviluppato da un ente che non è controllato dalla Società Benefit o collegato con la stessa;

3. credibile perché sviluppato da un ente che
   a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
   b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;

4. trasparente perché le informazioni che riguardano tale standard sono rese pubbliche, in particolare:
   a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una Società Benefit nel suo complesso;
   b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
   c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
   d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
   e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse."

Dal punto di vista dei contenuti, la valutazione di impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi (Allegato 5, comma 378, art. 1, L. n. 208/2015):

"1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;

2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori,

con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;

4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita."

Ai fini di queste Linee Guida, e con la consapevolezza precedentemente espressa relativa al "concetto proprio" di valutazione di impatto richiesto alle Società Benefit, si propongono tre strumenti che possono consentire alle Società Benefit di misurare in modo chiaro il proprio impatto secondo le richieste della legge.
La scelta finale dello strumento, da quello più standardizzato a quello più personalizzato, sarà esclusivamente legata alle specifiche esigenze di ciascuna Società Benefit.

3.2.1 Benefit Impact Assessment – (BIA)

La legge n. 208/2015 che ha introdotto le Società Benefit in Italia ha adottato come riferimento per la valutazione di impatto l'architettura del B *Impact Assessment* (BIA), sviluppato a partire dal 2006 dallo Standards Advisory Council[17] dell'ente non-profit "B Lab". Questo strumento è disponibile online gratuitamente, anche in Italiano, ed è già stato adottato da oltre 70.000 aziende nel mondo[18].
Il Benefit Impact Assessment fornisce un giudizio e una misura, attraverso una valutazione oggettiva e completa, dell'impatto sociale e ambientale, oltre che economico, di un'azienda. Di conseguenza, il B Impact Assessment è progettato per mostrare alle aziende ciò che è possibile raggiungere attraverso tutte le dimensioni della sostenibilità, senza prescrivere pratiche specifiche.

Caratteristiche del B Impact Assessment

- Misura di impatto positivo e focalizzato: misura le pratiche che affrontano intenzionalmente un problema sociale o ambientale, e non le pratiche che semplicemente assicurano la conformità alle leggi o alle norme esistenti.
- Completo: le pratiche operative di un'azienda (inclusi lavoratori, fornitori, pratiche di produzione e governance) e i prodotti /servizi dell'azienda sono misurati in quanto sono tutti importanti per comprendere l'impatto di un'azienda sul contesto.
- Adattabile: ci sono oltre 100 versioni della valutazione, personalizzate per un'azienda in base alle sue dimensioni (numero di dipendenti), settore e area geografica.
- Facile da usare: è progettato per essere utilizzato anche da piccole e medie imprese.
- Educativo: gli imprenditori e gli operatori possono utilizzarlo come guida per migliorare le performance aziendali e l'impatto.
- Trasparente: i criteri e le ponderazioni per ciascuna area d'impatto, sottocategoria e domanda individuale nell'ambito della valutazione BIA sono disponibili nella valutazione.
- Governance indipendente: lo Standard Advisory Councils (SAC), un gruppo di leader di pensiero, esperti e professionisti, controllano la qualità dello standard.
- Dinamico: B Lab raccoglie tutti i feedback dagli users e lancia una nuova release ogni 2 anni che va a migliorare/approfondire/delineare meglio le parti sostanziali del questionario, che in generale copre sempre le medesime aree.
- Utilizzabile in modo totalmente gratuito

Si sottolinea che il B Impact Assessment è uno strumento di misurazione e gestione dell'impatto, e in quanto tale collabora e integra una varietà di altri

17 https://b-lab.uservoice.com/knowledgebase/articles/771957-standards-advisory-council

18 https://bimpactassessment.net/how-it-works/frequently-asked-questions/the-standards

standard, certificazioni e framework di rendicontazione o misurazione dell'impatto. Gli standard già adottati da un'azienda possono essere incorporati direttamente nella valutazione BIA. Esempi di standard specifici di settore, di prodotto o di pratica inclusi nel BIA includono la Social Performance Taskforce e gli indicatori ALINUS per l'industria della microfinanza, prodotti forestali certificati FSC, certificazioni Fair Trade, certificazioni per il biologico o i più avanzati protocolli ISO.
È utile ricordare che il protocollo di misura B Impact Assessment e la forma giuridica di Società Benefit sono strettamente connessi: il protocollo di misurazione è nato quattro anni prima della forma giuridica, e sono state le prime aziende certificate B Corp a sentire l'esigenza di proteggere la propria missione e a promuovere le Benefit Corporation e le Società Benefit come fondamentale strumento per allineare la forma giuridica aziendale alle intenzioni dei soci e azionisti[19].
Nel redigere la relazione di impatto, una Società Benefit (ma anche qualsiasi altra azienda se desidera utilizzarlo) può quindi contare sull'aderenza del BIA a quanto specificato dalla legge italiana. Nel contempo, un'azienda può anche valutare l'adozione di strumenti addizionali per misurare in maniera 'verticale' specifiche tematiche che siano espresse tra le finalità specifiche di beneficio comune. Ad esempio, esistono strumenti dedicati utilizzati per misurare la felicità dei dipendenti che alcune Società Benefit hanno posto come obiettivo statutario, oppure l'efficacia di specifici protocolli medici adottati da società che operano nel settore sanitario. In sintesi, una volta completato il BIA e soddisfatti i requisiti di legge, nulla vieta di completare l'analisi con altri strumenti che sempre più arricchiscono la possibilità di 'misurare ciò che conta'.

3.2.2 Measuring Impact Framework

Negli ultimi anni molte imprese del settore profit hanno adottato, per la misurazione delle ricadute delle proprie azioni sulla società, il *Measuring Impact Framework*, metodologia di misurazione dell'impatto realizzata nel 2008 dal World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) al fine di aiutare le imprese a comprendere la dimensione del proprio contributo sociale.
La metodologia si articola in 4 fasi:

- definizione dei confini dell'analisi;
- misurazione degli impatti diretti e indiretti;
- valutazione del contributo effettivo;
- implementazione di azioni di risposta e mitigazione.

Dal momento che ila metodologia in questione è un modello di riferimento, e quindi un Framework più che non uno standard di misurazione, le imprese sono incoraggiate a rendere la valutazione il più partecipativa possibile, consultando soggetti interni e esterni all'azienda, per poter adattare tale metodologia al business specifico dell'impresa. Per maggiori ragguagli si rinvia a:
https://www.wbcsd.org/Programs/People/Social-Impact/Resources/Understanding-the-business-contribution-to-society

3.2.3 Impact Reporting and Investment Standard - IRIS

Gli *Impact Reporting and Investment Standards* (IRIS) sviluppati dal GIIN (*Global Impact Investing Network*), organizzazione non-profit avente quale obiettivo principale l'aumento

19 Per maggiori ragguagli, si rinvia a https://bimpactassessment.net/ e a https://bimpactassessment.net/how-it-works/frequently-asked-questions.

in termini di ampiezza e efficacia *dell'impact investing*, forniscono un linguaggio di reporting comune per descrivere le prestazioni sociali e ambientali e assicurare misurazioni uniformi e un'articolazione dell'impatto tra le aziende.
La tassonomia IRIS definisce i termini per consentire una reportistica coerente e consente il benchmarking dei dati tra le aziende, fungendo anche da "repository" per i dati aggregati conformi agli standard IRIS.
Il framework può essere applicato in tutti i settori e regioni geografiche, ed è stato organizzato in sei aree tematiche principali:

1. Descrizione dell'organizzazione, incluse le informazioni sulla missione, modello operativo e sede di un'azienda;
2. Descrizione del prodotto, incluse le informazioni sui prodotti, sui servizi e sulla base di clienti target dell'azienda;
3. Performance finanziaria, inclusi i parametri di performance finanziaria coerenti con gli U.S. GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) e gli International Financial Reporting Standards (IFRS);
4. Impatto operativo, incluse le descrizioni delle politiche aziendali, i dipendenti e le prestazioni ambientali;
5. Impatto sul prodotto, incluse le descrizioni e le misure dei benefici dei prodotti e dei servizi dell'azienda.

Il format IRIS è molto diffuso ed adottato anche tra le PMI, poiché il suo impiego richiede poca esperienza nel settore e comporta bassissimi costi di utilizzo.

3.3 Società Benefit e strumenti per la narrazione della creazione di valore

Nei paragrafi precedenti si sono presentati alcuni strumenti utili alle Società Benefit per:

- articolare durante l'anno un processo di reporting comprensivo di obiettivi, azioni e indicatori (§ 3.1);
- pubblicare a fine anno una valutazione di impatto (§ 3.2).

Ma quale forma, concretamente, prende oggi la rendicontazione annuale delle Società Benefit? Ovvero come le Società Benefit possono affrontare il tema della propria trasparenza complessiva, mettendosi dal punto di vista degli stakeholder?
Lo stato dell'arte sulla rendicontazione delle Società Benefit in Italia (cfr. sezione 4 delle presenti Linee Guida) così come a livello internazionale, ci restituisce una sorta di debolezza di sistema: le Società Benefit italiane (e in generale il movimento delle B Corp) nascono da una potente e generosa spinta di accelerazione sul fare, ma possono decisamente migliorare la qualità della propria rendicontazione. E questa scarsa attitudine si verifica in un momento in cui, al contrario, esiste una forte call to action posta sulle imprese da parte di stakeholder eterogenei (e talora inattesi), affinché esse rendicontino in modo chiaro, trasparente e facilmente comprensibile le proprie strategie e azioni, con un focus sull'impegno socio-ambientale-territoriale.
La normativa sta definendo precise traiettorie di *accountability* non finanziaria, ad oggi riservate a imprese di grandi dimensioni, ma con significative ricadute – per ora solo – culturali anche su tutte le altre. È agevole individuare, da questo punto di vista, una certa correlazione e complementarità tra gli aspetti rendicontativi specifici delle Società Benefit e la normativa internazionale relativa a questa crescente richiesta di non *financial disclosure*.
Un'attenta e complessiva analisi ci permette di comporre una "Matrice di Complementarità" (cfr. Fig. 3.1), che rappresenta l'evidente correlazione esistente tra i temi oggetto di *disclosure* ex L. n. 208/15 ed ex D.Lgs. n. 254/16 e i principali standard e framework di reporting non finanziario a disposizione delle imprese per fornire una risposta corretta e integrata alle istanze ricordate.

Come organizzare dunque la struttura della narrazione complessiva della creazione di valore di una Società Benefit? Ad oggi appare demandata alla libera scelta di ogni singola Società Benefit, e questo può rappresentare un limite soprattutto in tema di comparabilità dei dati in chiave spaziale.
Come si è già delineato, gli standard di valutazione di impatto (*in primis*, il BIA) forniscono un giudizio su quanto sia significativo l'impatto reale di un'azienda sul contesto. Essi possono quindi rappresentare un'importante fonte di dati e informazioni utili alla predisposizione di un report coerente con le richieste normative in tema di *non financial disclosure* e un ottimo strumento di raccolta e rappresentazione degli aspetti rilevanti per la creazione complessiva di valore, da rappresentare in forma strutturata, ma collocandosi anche come elementi integrabili della rappresentazione complessiva del valore creato.
Le Società Benefit – in particolare quelle interessate a cimentarsi in un processo di *disclosure* non finanziaria ampio e articolato -

	Aree di impatto ex L. 208/15	Sotto-aree ex punti norma L. 208/15	PRINCIPALI FRAMEWORK E STANDARD INTERNAZIONALI	
			Business Impact Assessment (BIA)	Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2016
IMPATTI DELLA SOCIETA' BENEFIT (Performance Disclosure della Società Benefit)	GOVERNANCE	Scopo della Società	BIA - Modelli Aziendali di Impatto	GRI 102-1/7 Organizational Profile, GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior
		Livello di coinvolgimento degli Stakeholder	BIA - Governance	GRI 102-40/44 Stakeholder Engagement
		Livello di coinvolgimento degli Stakeholder		GRI 102-18/34 Governance, GRI 102-45/46 Reporting Practice, GRI 103 Management Approach
	GESTIONE DELLE PERSONE	Retribuzioni e Benefit	BIA - Dipendenti	GRI 102-35 Remuneration Policies, GRI 102-36 Process for determining remuneration, GRI 102-37 Stakeholders' involvement in remuneration, GRI 102-38 Annual Total Compensation Ratio, GRI 102-39 Percentage increase in Annual Total Compensation Ratio, GRI 401 Employment
		Formazione ed Opportunità di crescita personale		GRI 404 Training and Education
		Qualità dell'Ambiente di lavoro		
		Comunicazione interna		GRI 402 Labor/Management Relations
		Flessibilità e Sicurezza del lavoro		GRI 403 Occupational Health and Safety, GRI 410 Security Practices
	RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER ESTERNI	Fornitori	BIA - Comunità	GRI 102-9 Supply Chain, GRI 308 Supplier Environmental Assessment, GRI 414 Supplier Social Assessment
		Territorio e Comunità Locali		GRI 413 Local Communities
		Azioni di Volontariato		GRI 413 Local Communities
		Donazioni		GRI 413 Local Communities
		Attività Culturali e Sociali		GRI 413 Local Communities
		Sviluppo locale e Catena della fornitura		GRI 413 Local Communities
	AMBIENTE	Ciclo di vita dei prodotti e servizi	BIA - Ambiente	GRI 308 Supplier Environmental Assessment, GRI 417-1 Requirements for product and service information and labeling
		Utilizzo delle risorse		GRI 303 Water and Effluents
		Utilizzo dell'energia		GRI 302 Energy
		Utilizzo di materie prime		GRI 301 Materials
		Processi produttivi		GRI 306 Effluents and Waste, GRI 305 Emissions
		Processi logistici e di distribuzione		
		Uso e consumo		GRI 416 Customer Health and Safety, GRI 417 Marketing and Labeling
		Fine vita		

Fig. 3.1 – Matrice di complementarità tra le disclosure ex L. n. 208/15 ed ex D.Lgs. n. 254/16 e i principali standard e framework di reporting non finanziario.

hanno infatti a disposizione alcuni framework e standard internazionali nati allo scopo specifico di supportare le organizzazioni nel potenziare la propria capacità di rappresentazione del valore creato.
Si fa riferimento in particolare ai GRI Standards emanati dal Global Reporting Initiative (GRI) e al *Framework del Reporting Integrato* <IR> dell'IIRC, che di seguito verranno brevemente presentati.
In linea generale, si ritiene che, laddove gli standard GRI possano costituire lo strumento più idoneo per valorizzare la focalizzazione strategica specifica e la relativa rendicontazione della Società Benefit rispetto a tematiche di sostenibilità socio-ambientale, essendo supportati anche da un robusto set di KPIs, il Reporting Integrato sia preferibile – in un percorso di progressivo ampiamento della *disclosure* – per una rappresentazione complessiva del valore creato a 360° dall'impresa benefit con riguardo a tutte le forme di capitali (ovvero risorse) da essa impiegate per perseguire i suoi obiettivi strategici, di mercato, di contributo al contesto e agli stakeholder.

	Integrated Report (IR) Framework 2013	**Sotto-aree di disclosure ex Direttiva 2014/95/EU e D.Lgs. 254/16**	**Aree di disclosure ex Direttiva 2014/95/EU e D.Lgs. 254/16**	
	IR - Presentazione dell'organizzazione e dell'ambiente esterno, IR - Governance		Anti-corruption and bribery matters	TEMATICHE DELLA DIRETTIVA 2014/95/EU (Non-financial Disclosure)
	IR - Ambiente Esterno			
	IR - Governance	Art. 3, 1, a) (Modello aziendale di Gestione ed Organizzazione delle attività d'impresa), Art. 3, 1, b) (Politiche praticate dall'impresa), Art. 3, 2, f) (Lotta contro Corruzione attiva e passiva)		
	IR - Performance - Capitale Umano	Art. 3, 2, d) (Aspetti sociali e attinenti alla Gestione del Personale), Art. 3, 2, e) (Rispetto dei Diritti Umani)	Social and Employee matters	
		Art. 3, 2, d) (Aspetti sociali e attinenti alla Gestione del Personale), Art. 3, 2, e) (Rispetto dei Diritti Umani)		
	IR - Performance - Capitale Produttivo	Art. 3, 2, d) (Aspetti sociali e attinenti alla Gestione del Personale), Art. 3, 2, e) (Rispetto dei Diritti Umani)		
	IR - Performance - Capitale Sociale-relazionale	Art. 3, 2, d) (Aspetti sociali e attinenti alla Gestione del Personale), Art. 3, 2, e) (Rispetto dei Diritti Umani)	Respect for human rights	
	IR - Performance - Capitale Umano	Art. 3, 2, d) (Aspetti sociali e attinenti alla Gestione del Personale), Art. 3, 2, e) (Rispetto dei Diritti Umani)		
	IR - Performance - Capitale Sociale-relazionale	Art. 3, 1, c) (Impatti delle Attività Aziendali), Art. 3, 2, f) (Lotta contro Corruzione attiva e passiva)	Supply Chain	
		Art. 3, 1, c) (Impatti delle Attività Aziendali), Art. 3, 2, f) (Lotta contro Corruzione attiva e passiva)		
		Art. 3, 2, d) (Aspetti sociali e attinenti alla Gestione del Personale)		
		Art. 3, 2, d) (Aspetti sociali e attinenti alla Gestione del Personale)		
		Art. 3, 2, d) (Aspetti sociali e attinenti alla Gestione del Personale)		
		Art. 3, 1, c) (Impatti delle Attività Aziendali), Art. 3, 2, f) (Lotta contro Corruzione attiva e passiva)		
	IR - Performance - Capitale Naturale	Art. 3, 2, c) (Impatti delle Attività Aziendali)	Environmental Matters	
		Art. 3, 2, a) (Utilizzo di risorse energetiche ed idriche)		
		Art. 3, 2, a) (Utilizzo di risorse energetiche ed idriche)		
		Art. 3, 2, c) (Impatti delle Attività Aziendali)		
	IR - Modello di Business	Art. 3, 2, c) (Impatti delle Attività Aziendali)	Conflict minerals	
		Art. 3, 2, c) (Impatti delle Attività Aziendali)		
	IR - Performance - Capitale Naturale	Art. 3, 2, c) (Impatti delle Attività Aziendali)		
		Art. 3, 2, c) (Impatti delle Attività Aziendali)		

3.3.1 GRI Standards

I GRI Standards, lanciati nel 2016 dal Global Reporting Initiative, e applicabili dal 1° luglio 2018, rappresentano l'ultimo *step* nell'evoluzione del riferimento più diffuso a livello internazionale in tema di reportistica di sostenibilità.
I GRI Standards sono suddivisi in due grandi categorie: gli Standard universali e gli Standard "topic-specific", e ricomprendono al proprio interno sezioni obbligatorie, di raccomandazioni e di guida.
Il punto di partenza è lo standard universale GRI 101 (*Foundation* 2016) che consente di identificare gli aspetti dell'attività d'impresa che hanno prodotto gli impatti più significativi sugli stakeholder (comunità locali, dipendenti, ambiente, consumatori).
Parallelamente vanno applicati anche gli altri due standard universali:

- GRI 102 (*General Disclosures 2016*), che è diretto a guidare un'organizzazione nel riportare informazioni materiali relative all'impatto dell'entità sul contesto socio-ambientale;
- GRI 103 (*Management Approach 2016*), il quale fa riferimento alla descrizione dell'approccio manageriale ai temi materiali ed è quindi utile per spiegare la gestione di quegli aspetti dell'attività aziendale che hanno un impatto più importante sugli stakeholder.

Secondo il GRI Standard 101, i principi per la definizione del contenuto del report di sostenibilità includono:

- *inclusione degli stakeholder*: che riguarda l'identificazione degli stakeholder, dei loro bisogni e dei modi in cui vengono soddisfatti;
- *contesto di sostenibilità*: che si riferisce all'illustrazione della performance organizzativa in una prospettiva di sostenibilità più ampia;
- *materialità*: che indica la copertura di quegli aspetti che riflettono gli impatti economici, ambientali e sociali dell'organizzazione e che possono influenzare la capacità delle parti interessate di valutare le prestazioni organizzative;
- *completezza*: è altamente correlata alla materialità. Si riferisce all'inclusione di tutti quegli aspetti materiali e dei limiti/confini rispetto ai quali riflettere gli impatti economici, ambientali e sociali dell'organizzazione, e che possono quindi supportare gli stakeholder nella loro valutazione delle prestazioni organizzative nel periodo di riferimento.

Il GRI Standard 101 fissa anche i principi per la definizione della qualità del report di sostenibilità, che si sostanziano nei seguenti:

- *equilibrio*: in base al quale un'organizzazione dovrebbe riportare informazioni sia positive che negative sulle proprie prestazioni al fine di consentire alle parti interessate di valutare correttamente la propria performance socio-ambientale;
- *comparabilità*: si riferisce alla disclosure di informazioni con modalità coerenti, consentendo così alle parti interessate di confrontarle sia nel tempo che con altre organizzazioni;
- *accuratezza*: riguarda la segnalazione di informazioni dettagliate, in grado di consentire agli stakeholder una valutazione delle prestazioni organizzative in tema di sostenibilità;
- *tempestività*: si riferisce alla divulgazione di informazioni in modo tempestivo, in modo che le parti interessate possano prendere decisioni informate;
- *chiarezza*: fa riferimento alla completezza e alla disponibilità delle informazioni;
- *affidabilità*: secondo cui le informazioni devono essere corrette, credibili e possibilmente soggette a verifica esterna.

Per quanto riguarda i principi di qualità del rapporto di sostenibilità, si può notare che gli standard GRI non si risolvono meramente nella preparazione di un report di sostenibilità, ma coinvolgono anche lo sviluppo delle fasi ad esso precedenti relative alla raccolta di dati e informazioni. Tutto ciò costituisce un ciclo complesso e articolato, di cui il report di sostenibilità rappresenta solo la fase finale di comunicazione agli stakeholder. Un aspetto

fondamentale del reporting di sostenibilità visto attraverso gli standard del GRI è l'inclusione dello stesso quale aspetto strategico dell'organizzazione, nonché rilevante per la decisione delle politiche aziendali complessive da perseguire in futuro.
L'analisi di questi principi evidenzia anche la centralità degli stakeholder nel processo di reporting; in effetti, viene data particolare importanza al modo in cui essi ricevono le informazioni contenute nel report in termini sia di contenuti che di modalità, e al ruolo che queste informazioni svolgono nelle decisioni degli stakeholder riguardanti l'organizzazione cui esse si riferiscono. La figura degli stakeholder (interni ed esterni) è quindi evidenziata quale attore principale e primo obiettivo del report di sostenibilità.

Ai sensi del GRI Standard 102, gli standard di disclosure generale sono rappresentati dai seguenti: *Strategia e analisi* (la visione strategica dell'organizzazione attraverso una prospettiva di sostenibilità), *Profilo organizzativo* (caratteristiche organizzative), *Aspetti materiali identificati e confini* (i processi intrapresi per identificare gli aspetti materiali ei loro confini), *Coinvolgimento degli stakeholder, Profilo del rapporto* (la presentazione della relazione in termini di struttura e processi adottati per essere assicurata), *Governance* (struttura, ruoli, competenze e remunerazione e incentivi dei responsabili delle attività di governance), *ed Etica e integrità* (valori organizzativi e politiche adottate per comportarsi in un modo etico).
Con riguardo al GRI Standard 103, gli standard di *disclosure* specifica sono quelli relativi alla "*Disclosure on Management Approach*" (il modo in cui l'organizzazione e il suo management gestiscono gli impatti materiali economici, ambientali e sociali) e i relativi Indicatori. Le informazioni relative a questi Standard di disclosure si focalizzano su tre diversi aspetti che includono: il profilo economico, ambientale e sociale.
Gli standard GRI "topic-specific" sono organizzati in tre categorie di *disclosure* che rappresentano altrettante dimensioni fondamentali della sostenibilità, ovvero quella economica (serie 200), ambientale (serie 300) e sociale (serie 400). Ciascuna di queste categorie accoglie al proprio interno numerosi standard relativi a tematiche specifiche e materiali afferenti alla categoria considerata. Ognuno di questi standard contiene anche l'indicazione dei parametri e KPIs più adatti a una migliore rappresentazione e misura della tematica in questione.
Gli standard GRI contengono anche documenti supplementari (i c.d. "*supplement*") per molti settori industriali, così da garantire una loro ampia applicabilità in vari tipi di aziende e istituzioni.
Con riferimento agli standard di *disclosure* (generale e specifica), la loro adozione dipende dal livello di "conformità" che l'organizzazione ha scelto. Ci sono infatti due opzioni: "*core*" e "*comprehensive*".
Il livello "*core*" contiene gli elementi essenziali di un "report di sostenibilità", fornendo un background attraverso cui un'organizzazione comunica le proprie performance economiche, sociali, ambientali e di governance agli stakeholder. L'obiettivo è fornire una panoramica del contesto in cui opera l'organizzazione.
Il livello "*comprehensive*" è basato sull'opzione precedente, ma richiede l'adozione di ulteriori standard di disclosure relativi alla strategia, all'analisi, alla governance etica e all'integrità dell'organizzazione. Inoltre, per questo livello, le organizzazioni sono tenute a comunicare le loro prestazioni attraverso il reporting di tutti gli indicatori relativi agli aspetti materiali identificati, e quindi non in maniera semplificata come invece avviene in base all'opzione "*core*".
Per una Società Benefit utilizzare i GRI Standards per la rendicontazione delle performance di sostenibilità aziendali costituisce una valida modalità anche per costruire una base dati solida e comparabile, utile per la predisposizione della propria relazione di fine esercizio e anche alla presa di decisioni manageriali.
Per maggiori ragguagli: *https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/*.

3.3.2 Il Report Integrato

Il Reporting Integrato (<IR>) è basato su un Framework internazionale realizzato dall'Integrated International Reporting Council (IIRC - *www.integratedreporting.org*), un Comitato Internazionale istituito nell'agosto 2010 e composto da una coalizione internazionale di alto livello di organismi regolatori, investitori, aziende, enti professionali e normativi, accademici e ONG.

Il Report Integrato è una comunicazione sintetica rivolta all'ambiente interno ed esterno che illustra come la strategia, la governance, le performance e le prospettive di un'organizzazione consentono di creare valore nel breve, medio e lungo periodo nel contesto in cui essa opera.

Il Report Integrato è il "prodotto" del Reporting Integrato, ovvero del processo volto a descrivere come e su quali basi l'azienda ha creato – e potenzialmente continuerà a creare – valore nel tempo.

Al concetto e al processo di Reporting Integrato si accompagna altresì quello di *Integrated Thinking* (pensiero integrato) che riguarda sia il Consiglio di Amministrazione di un'organizzazione, sia il suo management e la loro capacità di "rompere" i silos aziendali.

È di fatto un nuovo approccio alla rendicontazione aziendale che intende dimostrare il legame tra la strategia, le performance finanziarie e il contesto sociale, ambientale ed economico all'interno del quale è attiva un'organizzazione. Nel rafforzare questi legami, il report integrato può aiutare gli imprenditori e i manager a prendere decisioni più sostenibili e consente agli investitori e agli altri stakeholder di comprendere in modo completo le performance reali e complessive dell'organizzazione.

Il Framework dell'IIRC fa riferimento a sei forme di capitali (ovvero risorse): capitale finanziario, capitale materiale, capitale sociale e relazionale, capitale intellettuale/organizzativo, capitale umano, capitale naturale, che un'organizzazione utilizza e organizza secondo un proprio modello di business, al fine di perseguire in modo efficace le proprie finalità e la creazione di valore nel breve, medio e lungo termine.

Al centro del Reporting Integrato vi è dunque la comprensione e la rappresentazione della creazione di valore che è originata dall'impiego di sei forme di capitale.

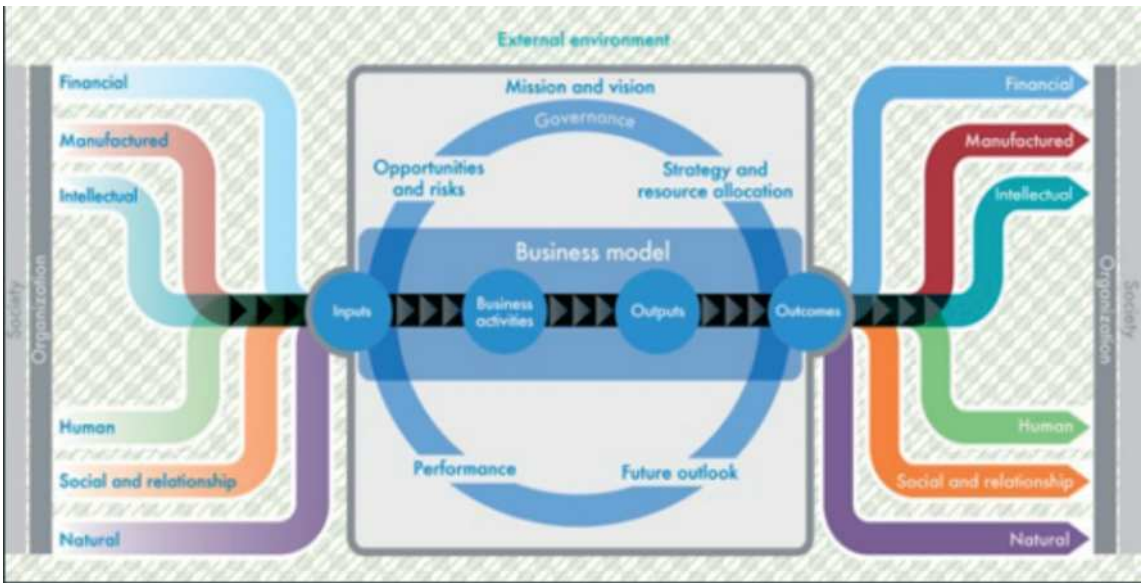

Figura 3. 2 Rappresentazione della creazione di valore aziendale e dei sei capitali (Fonte: IIRC, 2013).

Sotto il profilo dei contenuti del Report Integrato, il Framework identifica i seguenti principali elementi di contenuto:

- Panorama dell'organizzazione;
- Governance;
- Strategie e Modello di business;
- Opportunità e rischi;
- Performance;
- Prospettive future.

Figura 3.3 I principali elementi di contenuto del Report Integrato (Fonte: IIRC, 2013).

Due osservazioni generali:

1. Essendo un Framework "principles-based", il Reporting Integrato è perfettamente integrabile con altri standard (il BIA ad esempio, per la valutazione dell'impatto), ponendosi pertanto come quadro concettuale generale all'interno del quale collocare i singoli aspetti della rendicontazione e della valutazione di impatto di una Società Benefit.
2. Analizzando i contenuti informativi richiesti dal Framework del Reporting Integrato, appare evidente la correlazione e la complementarità con le richieste della legge in termini di disclosure sia specifica (L. 208/2015), sia generale (Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs. 254/2016) (cfr. matrice di complementarità di cui alla precedente Fig. 3.1).

Non si tratta di produrre più informazioni o di complicare la vita alle Società Benefit (soprattutto se PMI), ma di farle evolvere nella capacità di evidenziare le relazioni tra variabili economiche, visione strategica, governance e comportamenti e impatti socio-ambientali: in questo modo l'azienda comunica più efficacemente la sua identità e la sua capacità di creare valore nel breve, medio e lungo periodo agli stakeholder e si impegna a migliorare le performance future.

Rispetto al Report di Sostenibilità del GRI, il Report Integrato consegna dunque una visione più completa e, appunto, integrata delle componenti di business e degli impatti di contesto inerenti a una Società Benefit, la quale, in una parola, è così in grado di esprimere, rappresentare e misurare in modo compiuto la propria identità nell'essere "migliore per il mondo".

4.

Il reporting delle Società Benefit: un'indagine sul campo

La presente sezione presenta una sintesi parziale, focalizzata solo sul percorso di reporting, di un'indagine più ampia condotta dal NIBR e da un gruppo di studio dell'Università di Ferrara, di cui il responsabile scientifico è la dott.ssa Monia Castellini, avente l'obiettivo di indagare nel panorama nazionale le motivazioni che hanno sospinto individui e organizzazioni alla costituzione di Società Benefit o alla conversione di precedenti entità nella nuova forma giuridica.

Come detto, nell'analisi presentata con riferimento specifico a questa pubblicazione si farà riferimento ai risultati emersi dall'indagine in merito a possibili criticità con riguardo alla predisposizione della Relazione annuale del Beneficio Comune a fronte di quanto prevede la normativa (ex L. 208/2015, commi 383 e 384).

In particolare si presenteranno – relativamente all'esercizio 2017 – informazioni dettagliate riguardanti la relazione d'impatto, tra cui:

- la predisposizione della relazione e lo standard di valutazione adottato;
- i modelli di rendicontazione a cui le Società Benefit ricorrono;
- la manifestazione di possibili difficoltà nella preparazione della relazione annuale d'impatto e l'eventuale ricorso a realtà esterne per la sua redazione.

Benché il riscontro ottenuto non sia rappresentativo dell'intero universo delle Società Benefit italiane, dal campione analizzato sono emersi comunque dati significativi che possono utilmente ispirare un'agenda futura di lavoro.

4.1. Campione di riferimento

L'indagine si è rivolta alle Società Benefit italiane, individuate attraverso il registro delle imprese e il database AIDA, dai quali, ove presenti, sono stati reperiti i dati di contatto utilizzati per l'invio di un questionario al fine del reperimento delle informazioni obiettivo della ricerca.
Attraverso l'elaborazione dei dati disponibili sono state individuate 180 Società Benefit esistenti in Italia al momento della rilevazione (primavera/estate 2018), di cui 22 costituite nel 2018 (e dunque non considerate) e 97 trasformate/costituite sino al 31.12.2017[20].
Ai fini dell'analisi sul report d'impatto, quindi, sono state considerate le 97 Società

20 Si noti che 68 società benefit non sono risultate raggiungibili.

Benefit costituite/trasformate nel 2016/2017, dalle quali si è ottenuto un buon tasso di risposta al questionario inviato pari al 28% (ovvero 27 società hanno partecipato alla survey con riguardo al 2016 e/o al 2017).

4.2. Redazione della relazione e standard di valutazione

Come in precedenza approfondito, la relazione di impatto è una forma di rendicontazione che ha lo scopo di rilevare i risultati in chiave di contesto socio-ambientale dell'attività annuale svolta, ed è da allegarsi al bilancio d'esercizio. Il fine è quello di evidenziare il perseguimento del beneficio comune da parte della Società Benefit, che si pone, tra gli scopi, il bilanciamento degli interessi finanziari con quelli che non lo sono.
Tale relazione di impatto si struttura nella descrizione degli obiettivi specifici e delle modalità con cui si attuano interventi e azioni volti al loro perseguimento, le motivazioni che ne hanno inficiato o rallentato la realizzazione, la misurazione dell'impatto generato attraverso il ricorso allo standard di valutazione di parte terza.
Un primo aspetto indagato è stato quello relativo alla comprensione delle ragioni della mancata redazione o pubblicazione della relazione d'impatto, fattore che è stato motivato principalmente con spiegazioni di carattere tecnico dovute alla gestione del sito o, diversamente, ai tempi di chiusura dell'esercizio economico-finanziario.
Così come si evince dalla Figura 4.1, è emerso analizzando i dati provenienti dal campione che, nel caso dello standard di valutazione che ha la finalità di rilevare l'impatto economico, sociale ed ambientale (comma 382 lettera b, art. 1, L. 208/2015), la gran parte dei rispondenti ha individuato il B-Impact Assessment (BIA) quale proprio standard di riferimento, mentre una percentuale molto ridotta ha dichiarato di utilizzare il GIIRS 101[21] o il GRI.

21 GIIRS: *Global Impact Investment Rating System*. Si tratta di un sistema di rating riferito a imprese o a fondi di investimento, largamente basato sulle metriche IRIS, e che offre un rating globale della performance di sostenibilità di un'organizzazione e una serie di sotto-rating per le seguenti categorie: governance, lavoratori, comunità, ambiente, e grado di focalizzazione sociale e ambientale dei modelli di business (http://b-analytics.net/giirs-funds e https://iris.thegiin.org/b-impact-assessment-metrics). Cfr., supra, § 3.2.3.

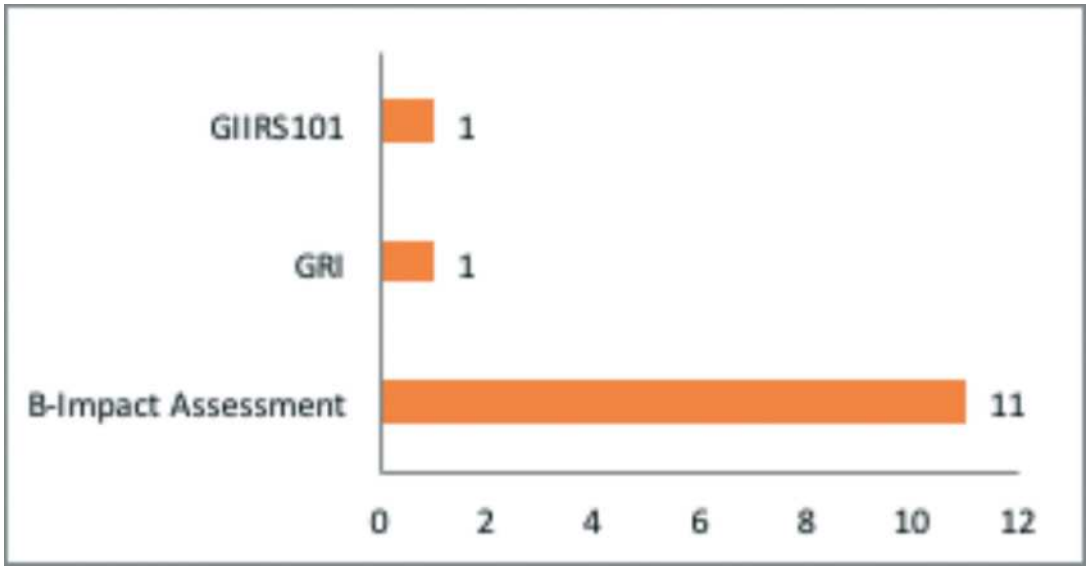

Figura 4.1 – Standard di valutazione utilizzato

4.3. Modelli e modalità di rendicontazione

Il modello di rendicontazione ha l'obiettivo di monitorare periodicamente il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
È emerso che tra le società rispondenti (44,44%) è stato istituito un processo di rendicontazione strutturato volto a monitorare periodicamente il grado di raggiungimento degli obiettivi relativi al beneficio comune che s'intende perseguire, attraverso azioni di monitoraggio con rilevazioni mensili, semestrali o annuali, con l'utilizzo di KPI specifici e/o attraverso meeting interni di aggiornamento.

Tuttavia, a questo dato si contrappone quanto rilevato presso altre società (55,56%) che non hanno provveduto all'introduzione di un modello di rendicontazione per ragioni di svariata natura, tra cui, secondo le loro dichiarazioni, le ridotte dimensioni organizzative, la complessità attuativa del processo di rendicontazione o perché il processo di attuazione è stato rinviato ad una futura implementazione.
Il processo di rendicontazione (cfr. Figura 4.2) si compone di due fasi, di cui la prima di *assessment*, e la seconda di predisposizione della relazione. È risultato che tra i modelli di rendicontazione cui le società ricorrono vi sono il *B-Impact Assessment*, tabelle comparative con obiettivi e stato di avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati, modellistica varia, tra cui bilancio sostenibilità, lettera aperta, relazione generica.

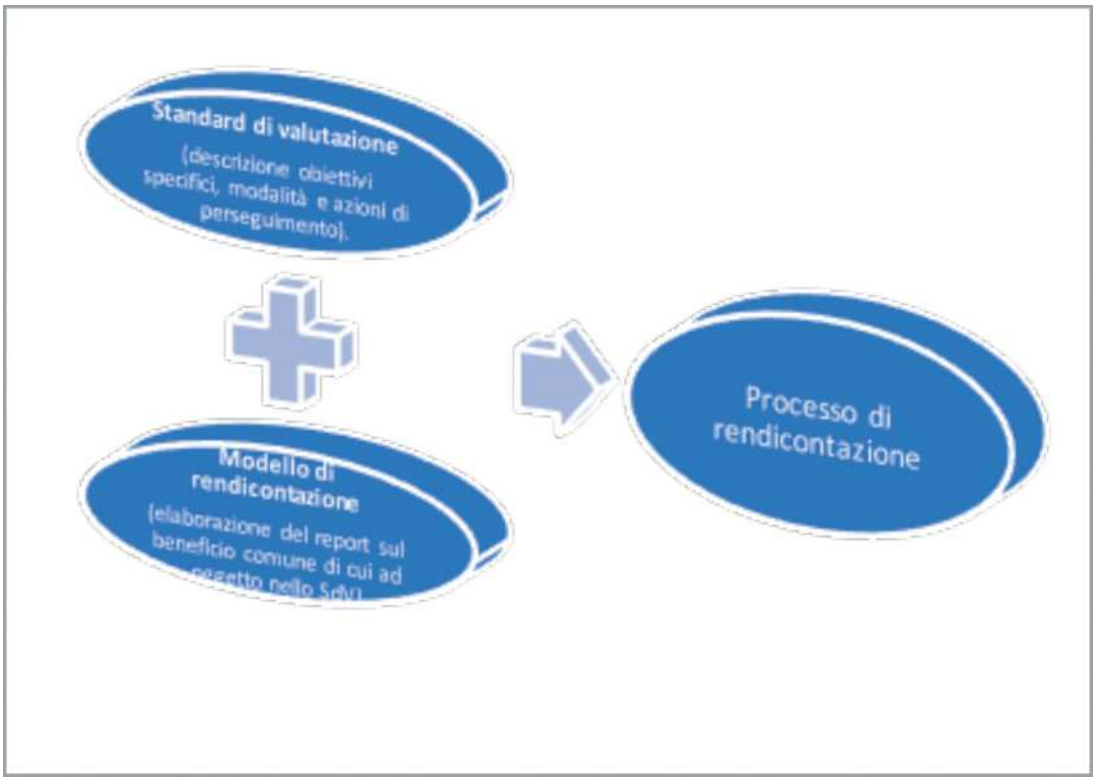

Figura 4.2 – Il processo di rendicontazione

Diversamente, le Società Benefit che hanno affermato di non aver avviato un processo di rendicontazione, si sono limitate a redigere un'autocertificazione oppure sono ricorse a format già in uso, ma rimodulati sulla propria realtà. Infine, quale ulteriore motivazione addotta sull'omissione di tale passaggio vi è quella che fa capo a fattori di natura temporale.

4.4. La manifestazione di possibili difficoltà e l'eventuale ricorso a consulenti esterni per la redazione della relazione annuale

Un dato significativo emerso riguarda proprio la modalità di redazione della relazione di impatto, che costituisce per le Società Benefit una novità dal punto di vista degli adempimenti cui esse vanno incontro al modificarsi di precedenti entità o al loro costituirsi.
Riguardo eventuali difficoltà manifestatesi durante il processo di stesura della relazione, un numero consistente di imprese (59%) rivela di non aver riscontrato alcuna difficoltà nella redazione. Tale dato è motivato dai rispondenti in ragione del ricorso a modelli di rendicontazione già in essere all'interno della propria realtà organizzativa. Inoltre, a questa motivazione si affianca la chiarezza del testo di legge, nonché la chiara esplicitazione delle procedure, oltre al supporto fornito dal framework BIA che delinea in modo sistematico le diverse fasi di analisi.
Nell'andare a definire le difficoltà riscontrate è emerso da un singolo caso una criticità riferibile al tool cui si ricorre per l'*assessment*: una tra le organizzazioni intervistate ha sottolineato la presenza di alcune aree di valutazione ancora fortemente strutturate sul modello americano e – secondo quanto riferito - non traslabili in modo pertinente nel contesto italiano. Un'ulteriore osservazione comune ad alcuni degli intervistati, e traducibile in una richiesta, riguarda la necessità di definire uno standard/modello di reportistica unico cui fare riferimento.

Con riferimento a ulteriori possibili criticità nell'elaborazione della relazione di impatto, come si evince dalla Figura 4.3, nessuna delle aziende indagate ha in realtà riscontrato un'elevata difficoltà nell'elaborazione di tale relazione, motivo per cui si è registrato un trend decrescente tra il 2016 e il 2017 con riferimento ai valori relativi al grado di difficoltà.

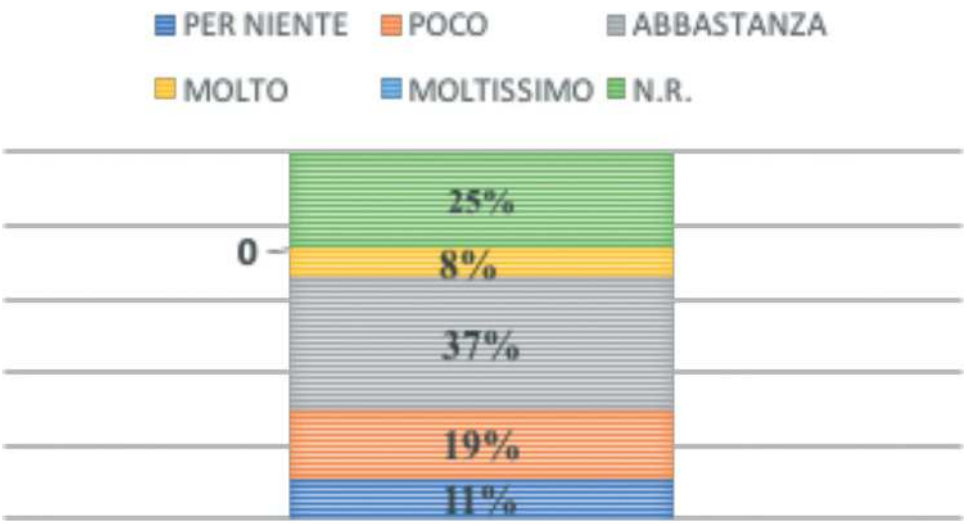

Figura 4.3 – Grado di difficoltà nella predisposizione della relazione

Ci si è posti, inoltre, nell'ottica di comprendere se le società rispondenti siano ricorse a supporti esterni e per quale ragione. È emerso che solo una bassissima percentuale di casi ha fatto ricorso a una consulenza esterna complessiva, mentre in altri casi o si è proceduto in autonomia oppure il supporto richiesto è stato finalizzato alla mera comprensione del processo di rendicontazione e dei contenuti da inserire. In particolare, il 41% del campione ha dichiarato di non aver usufruito di una consulenza esterna per la predisposizione della redazione, il 7% ha dichiarato di averne usufruito e il 26% di aver richiesto il supporto di un consulente esterno solo per comprendere ed essere certi sul processo e i relativi contenuti, per poi procedere in autonomia (il restante 26% non risponde).

4.5. Conclusioni dell'indagine empirica

Tra gli obiettivi dello studio empirico vi è stato anche quello di verificare eventuali *gap* tra le risposte fornite e i contenuti delle relazioni di impatto, motivo per cui si è proceduto, da un lato, ad etichettare in macro-categorie le modalità di struttura della relazione, e, dall'altro lato, ad approfondire in dettaglio quali elementi di contenuto siano stati inseriti e quali trascurati.

I report presentati sono stati elaborati sotto forma di lettera aperta o di relazione descrittiva, non rifacendosi ad un preciso schema: in certi casi il report è scritto come una lettera rivolta ai soci e indica le specifiche attività svolte, mentre in altri casi si tratta di una relazione a carattere generale. In altre realtà, ancora, la relazione verte sui dati emersi dal *B Impact Assessment* cui sono affiancati commenti, oppure, diversamente, si opta per l'integrazione delle informazioni derivanti dal processo di valutazione all'interno del bilancio di sostenibilità.

Peraltro, la comprensione e la chiarezza dei contenuti da inserire nelle relazioni annuali di impatto non sempre trovano coerenza e omogeneità nella redazione di tali relazioni: difatti, un aspetto critico è quello di considerare la predisposizione di un set di informazioni che faccia fronte alla carenza di linee guida o schemi maggiormente dettagliati capaci di sostenere le Società Benefit nel redigere il proprio specifico report annuale.

A maggior riscontro di quanto appena delineato, un'analisi sul contenuto dettagliato delle diverse relazioni annuali delle Società Benefit del campione evidenzia che, rispetto alle singole voci che dovrebbero comporre tali report, di molte di esse non si trova riscontro all'interno di tali documenti. Nonostante si tenga conto della natura dell'organizzazione, sussistono significative carenze informative comuni, quali ad esempio la mancata diretta evidenziazione degli effetti positivi prodotti, degli ostacoli che non hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi specifici, oppure delle azioni intraprese per la riduzione degli effetti negativi. Sono davvero in numero esiguo le realtà che presentano una relazione di impatto pressoché completa ed esaustiva in tutte le voci.

Inoltre, laddove le relazioni annuali di impatto non siano state rese pubbliche, si evince al momento una sostanziale assenza di controllo sulla loro pubblicazione e sulla loro valutazione in termini di "pubblicità ingannevole", ciò conducendo a formulare una preoccupata riflessione su chi e come stia controllando l'operato delle Società Benefit al fine di verificarne la correttezza degli adempimenti specifici.

5.
Conclusioni

Nel concludere il nostro lavoro teniamo a condividere alcune riflessioni finali, che rappresentano anche possibili piste di ulteriore approfondimento.

L'introduzione delle Società Benefit in Italia rappresenta ben più di un'evoluzione normativa del diritto d'impresa: segna piuttosto l'avvio di un movimento trasformativo dell'idea stessa di impresa che consenta di coniugare la strategia di chi fa impresa in Italia con un modello di sviluppo sostenibile, in cui si ponga al centro dell'attività dell'impresa la necessità di creare valore in modo non solo compatibile, ma sinergico, con le esigenze del rispetto ambientale e delle istanze sociali di maggiore eguaglianza e dei diritti delle persone e delle comunità.

Fondamentale in tal senso è il ruolo che gioca la rendicontazione delle Società Benefit.

Tuttavia, l'attenzione che la Legge n. 208/2015 riserva al tema della *disclosure* sui risultati e impatti della Società Benefit sulla società sembra debba essere ancora compresa appieno: la trasparenza infatti è un tratto identitario (ad oggi ancora talvolta sottovalutato) e come tale deve essere agita, anche sviluppando percorsi collettivi di consapevolezza e condivisione di strumenti ampiamente accettati, e il più possibile standardizzati e comparabili.

Valutazione di impatto e rappresentazione e misura della creazione di valore sono due facce della stessa medaglia: da questo punto di vista la richiesta di rendicontazione annuale alle Società Benefit si inserisce perfettamente negli attuali percorsi di evoluzione normativa e delle pratiche (nazionali e internazionali) di rendicontazione non finanziaria e con esse deve necessariamente confrontarsi e, di più, complementarsi.

Il cammino è avviato, molta strada è ancora da fare: ma siamo certi che la neo-costituta Assobenefit potrà svolgere un ruolo prezioso in questo senso, come pure - sotto il profilo tecnico-rendicontativo - il Network Italiano Business Reporting (NIBR) e la sua prossima evoluzione istituzionale (O.I.B.R.).

Bibliografia di riferimento

ASSONIME-Associazione fra le Società Italiane per Azioni (2016). *Circolare n. 19 del 20 giugno 2016*. Roma: Assonime

Margherita Bianchini, Cecilia Sertoli, Una ricerca Assonime sulle società benefit. Dati empirici, prassi statutaria e prospettive, in "Analisi Giuridica dell'Economia, Studi e discussioni sul diritto dell'impresa" 1/2018

Camera di Commercio di Taranto (2016). Società Benefit: *breve guida alla costituzione e alla gestione*. Taranto: Camera di Commercio

Cannizzaro D., Mercurio A. (2018). Società Benefit: un nuovo modello di business. Bologna: Filodiritto, 18 maggio (*https://www.filodiritto.com/articoli/2018/05/societ-benefit-un-nuovo-modello-di-business-parte-ii.html*)

Clark (2004). *Deciding the Scope of a Theory of Change*. New York: ActKnowledge monograph

Cristina I. (2015). Benefit Corporation: nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Torino: CSR Piemonte (*www.csrpiemonte.it/comunicazione/dwd/volume_benefit_web.pdf*)

Di Cesare P., Ezechieli E. (2017). Le Benefit Corporation e l'evoluzione del capitalismo, in M. Fasan e S. Bianchi (a cura di), L'azienda sostenibile, I libri di Ca' Foscari 4 (*http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/libri/978-88-6969-202-4/le-benefit-corporation-e-levoluzione-del-capitalis/*)

Francesco (2015), Laudato si'. Lettera *Enciclica sulla cura della casa comune*, LEV, Città del Vaticano

Girella L. (2018). Dal bilancio al Report Integrato, in *ANDAF Magazine*, n. 3, luglio

Global Reporting Initiative (GRI) (2018). *Consolidated Set of GRI Sustainability Reporting Standards 2018*. Amsterdam: GRI (*https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/consolidated-set-of-gri-standards/*)

Gubelli S. (2018). *Società Benefit e Rendicontazione di Impatto: panorama attuale e questioni aperte. Sanità24*, Milano: Il Sole 24 Ore, 13 giugno (*http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/imprese-e-mercato/2018-06-13/societa-benefit-e-rendicontazione-impatto-panorama-attuale-e-questioni-aperte-122524.php?uuid=AETDFV5E*)

International Integrated Reporting Council (IIRC) (2013). The International Integrated Reporting Framework. London: International Integrated Reporting Council (IIRC) (*http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/*)

Lupoi A. (2016). L'attività della Società Benefit. *Rivista del Notariato*, 5. Milano: Giuffrè

Maas K. (2014). *Classifying Social Impact Measurement Frameworks*, The Conference Board, *Giving Thoughts* series, vol. 1, 2, March

Palumbo M. (2001). *Il processo di valutazione. Decidere, programmare, valutare*, Milano, Franco Angeli.

Petrassi M.C. (2018). *Quel grande prato verde dove nascono speranze: le Società Benefit e qualche occasione perduta*. Milano: 4Clegal, 30 luglio (*https://www.4clegal.com/hot-topic/quel-grande-prato-verde-nascono-speranze-societa-benefit-qualche-occasione-perduta*)

Porter M., Kramer M. (2011), Creating Shared Value, *Harvard Business Review, January-February* (*https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value*), tr. It. in "Come reinventare il capitalismo". *Harvard Business Review Italia*, 2011

The Conference Board (2014). *Framing Social Impact Measurement,* New York: The Conference Board, November (*https://www.conference-board.org/publications/publicationdetail.cfm?publicationid=2861*)

Sitografia

www.societabenefit.net

www.bimpactassessment.net

http://benefitcorp.net/business/benefit-corporation-reporting-requirements

www.globalreporting.org

www.integratedreporting.org

www.nibr.it

Testi normativi

Direttiva europea n. 2014/95/UE del 22 ottobre 2014. Lussemburgo: Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 15 novembre 2014

Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015), commi 376-382 (2015). Roma: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 30 dicembre 2015

Decreto Legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016. Roma: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 10 gennaio 2017

Progetto grafico e impaginazione

mercurio GP

www.mercuriogp.eu

N I B R

Network Italiano
Business Reporting